



Nn. 1209 e 1210-A

ALLEGATO 3-II

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (n. 1209)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (n. 1210)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 1209

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	37
– articolo 3	»	400
– proposta di coordinamento	»	464

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (n. 1209)**

Art. 1.

1.1

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2009, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

1.2

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati».

1.0.1 (v. testo 2)

Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 1-ter.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da

soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quater.

(Pagamento dell’IVA per cassa)

1. L’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell’esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell’operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d’affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile.

Art. 1-quinquies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole ‘30 per cento’ sono sostituite dalle parole ‘50 per cento’.

Art. 1-sexies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-septies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell’anzianità delle richieste, nell’arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapacienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-*octies*.

*(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti,
autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

‘1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento'».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.1 (testo 2)

Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto col-

lettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-*quater*.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-novies.

*(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti,
autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

''1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento.

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis (Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,

né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge

le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della compo-

nente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti es-
servi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d*).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative

a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

1.0.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinqües*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.3

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.
Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)*

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al rein-

serimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.4 (v. testo 2)

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.4 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a cinque milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.5

TREU, Vittoria FRANCO, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), *e l*), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c*), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli".

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,

Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.6

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riqualificazione e rifinanziamento
del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa,

l'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a fmanziamenti e cofmanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le fmalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste."

2. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai fmanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e

innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».

1.0.7

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1.0.8

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO, CARLONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Estensione e potenziamento dei congedi parentali.
Istituzione del congedo di paternità obbligatorio)*

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Congedo di paternità*) – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo, sostituire le parole:* "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.9

Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*" le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;"

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle

detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1.0.10

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, GHEDINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)

1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli stru-

menti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso Euribor.

5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e

innovazione», *"Tutela della salute"*, *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, *"Politiche previdenziali"*».

1.0.11

STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

- a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
- b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
- c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

- a) comuni virtuosi;
- b) comuni poco virtuosi;
- c) comuni con bilancio squilibrato.

3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

- 1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera a) e 4, lettera b), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

12. La certificazione di cui al comma 11 è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011".

Art. 2.**2.1**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l’importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l’avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all’articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.3

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del *made in Italy* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organo letti che dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.5

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 sono prorogate per il triennio 2009-2011».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.7

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, BLAZINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che i canoni di concessione demaniale introitati dalle Autorità Portuali non concorrono agli imponibili IRPEG, ora IRES, e IRAP.».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

2.8

MUSI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991,

n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;"».

Conseguentemente all'articolo 3 della tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.9

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.10

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 5-bis"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.11

SACCOMANNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2002, n. 166, il secondo periodo è soppresso».

2.12

SACCOMANNO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 63, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'articolo 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2002, n. 166, le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "possono applicarsi"».

2.13PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO**Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "24 novembre 2003, n. 326" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli conclusi in via definitiva ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.14

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.15

MUSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3 tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.17

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-ter, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "4,5";
- b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.18

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pesca costiera», inserire le seguenti: «alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.

2.19

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pesca costiera», inserire le seguenti: «alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 500.

2.20

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel limite del 50 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio marittimo con le isole minori.».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.21

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alle imprese armatoriali che esercitano traffico di cabotaggio marittimo con le isole minori.».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.22

BORNACIN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e alle imprese armatoriali che esercitano traffici di cabotaggio con le isole minori».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente della Tabella C.

2.23

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

2.24

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi dei contributi di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al loro ingresso nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai Consorzi di Tutela delle singole produzioni DOP ed IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2-ter. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: "Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti CE n. 509 e

n. 510 del 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti"».

2.25

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agro alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.26

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono approvati i "Criteri e buone pratiche di gestione forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a

diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli eco sistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2-ter. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.27

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "«e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.28

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.29

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U.U.E. 1° ottobre 2004 n. C244 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.30

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2009-2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.31

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è abrogato».

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:

"1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: in acque dolci.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.33

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma lasciasse, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2009, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.34

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2009"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.35

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.500;

2010: - 1.500;

2011: - 1.500.

2.36

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agro alimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, pari a 50.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.38

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4-bis. del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza.

2-ter. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

2-quater. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Consequentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.39

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"».

Consequentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.40

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.41

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis.. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2009. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.42

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento

a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:

«242-*bis*. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.44

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale».

2-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.45

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 legge n. 379»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppresso.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.46

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: "che svolgono" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori o produttori"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.47

TORRI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola: "assicurativi", aggiungere le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette".

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.48

RIZZI, MAURO, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, MONTANI, VALLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la salvaguardia del fenomeno del "frontalierato" e dello status del lavoratore frontaliero, il patrimonio netto del Fondo di riserva di cui alla Legge n.147/1997 è ripartito, per l'anno 2009, alle province interessate dal fenomeno (Como, Varese, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola) in proporzione al numero di lavoratori frontalieri occupati al 31 dicembre 2007. Le Province costituiranno una Commissione comprendente Rappresentanti delle Province, Parti Sociali ed Associazioni di Categoria, presieduta da un Commissario di nomina governativa, per l'individuazione ed il

finanziamento di Progetti di interesse sovra provinciale ed ad utilizzare tali fondi per finanziare opere ed interventi in campo formativo, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "frontalierato", al fine di favorire lo sviluppo razionale e sostenibile».

2.49

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 20.000;

2010: – 20.000;

2011: – 20.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.50

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della ri-

chiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

2.51

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3-ter. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.52

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2009 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o

del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.53

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.54

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.55

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.56

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni."».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.57

Respinto

FLERES, PISCITELLI, ALICATA, CENTARO

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1999, dopo le parole: "noleggio da rimessa" aggiungere le seguenti: "anche se realizzate con sistemi di diffusione dei messaggi su reti telefoniche o informatiche"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008.

2.58

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale", inserire le seguenti: "e culturale";

b) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" inserire le seguenti: "e alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo"».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.60

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.61

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

5-bis.1. A decorrere dal gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.62

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.63

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 5-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.64

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sostituire il punto 9) con il seguente:

"9) promozione della cultura, dell'arte e della lingua italiana in Italia e nel mondo;"».

2.65

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo novembre 2009"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.66

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 605, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera corrispondente l'accantonamento «legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo».

2.67

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.68

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per

il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.69

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 28.500;

2010: - 18.500;

2011: - 18.500;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 7.000;

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.72

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAILO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il "Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

6-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

6-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

6-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

6-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, sostituire il numero: «5,5» con il seguente: «6,5».

2.73

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

"41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4.000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in modo lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.75

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MERCATALI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per le adozioni internazionali) - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

6-ter. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2008: - 800;
2009: - 800;
2010: - 800.

2.76

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.77

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"»;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.80

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.)"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.82

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.83

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.84

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.85

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: «e comunque in una provincia diversa» *inserire le seguenti*: «o in uno dei paesi dell'Unione europea.».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.86

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è soppressa;

6-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.87

BAIO, BARBOLINI, PETERLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il

Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. Le maggiori risorse di cui al comma *6-bis* sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.88

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila", è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.89

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER
Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la

scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

6-quater. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è auto certificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.90

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.91

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.92

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.93

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.94

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i*-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.95

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.96

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"Art. 32-bis. (Sostegno ai genitori). – 1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.97

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUZZI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.98

ASTORE, CARLINO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

2.99

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PEGORER, MORRI, PORETTI, VITA, PERDUCA, MARCENARO, PIGNEDOLI, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 50.000;
2010: - 50.000;
2011: - 50.000.

2.100

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano anche all'assistenza domiciliare d'infanzia gestita da un ente fomitore di servizio accreditato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.101

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2009, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio

1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011.

2.103

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA,
VIMERCATI
Respinto

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l'anno 2009 l'importo della detrazione massima ammessa è elevata a 400 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il trien-

nio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.104

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 7-quinquies, respinto per la parte restante

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La lettera *l*-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, è soppressa.

7-ter. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988 n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per la spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura".

7-quater. L'articolo 31, comma 3, lettera *m*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 478, è sostituita come segue:

"*m*) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione".

7-quinquies. Il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera *f*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348 legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura della spesa sostenuta dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2008 e 2007, fatto salvo il rimborso della medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 7-bis a 7-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.105

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: " La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.106

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. Il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

2.107

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Alla lettera b), comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nel caso in cui nell'immobile acquistato risiedano uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.108

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato

dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

7-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRRES e l'IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.109

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'importo di euro 5,29 è sostituito con euro 10,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere all'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.110

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.111

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.112

BRUNO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi come segue:

Ministero dell'economia:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Ministero degli affari esteri:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Ministero dell'interno:

2009: - 7.000;
2010: - 7.000;
2011: - 7.000.

2.113

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al Fondo per le non auto sufficenze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnata la somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.114

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.115

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.116

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

8-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.117

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI. Con l'assoggettamento a ICI del terreno anche i fabbricati sono assoggettati a imposta. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpretano nel senso che nelle zone svantaggiate l'esenzione ICI dei terreni si estende anche ai fabbricati rurali."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.118

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'art. 2 lettera a) del decreto legislativo n.504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.119

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992».

2.120

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga al disposto dell'articolo 44, primo comma, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per la vendita di beni immobili a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali aventi per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta in sede di espropriazione forzata e comunque effettuate nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali, su richiesta dell'acquirente, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del Testo Unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo di cui all'aggiudicazione».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 990 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.121

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni".».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.122

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2010";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011».

2.123

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.124

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui alla lettera a), del comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009».

2.125

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 1, legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 71, in fine, sono aggiunte le seguenti: «secondo il criterio di competenza»;

b) al comma 72 dopo le parole: «cui al comma 70» sono aggiunte le seguenti: «L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma» e successivamente dopo le parole: «dell'attività professionale». aggiungere «Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale»;

c) al comma 73 dopo le parole: «nuove tecnologie di servizi» sono aggiunte le seguenti: «Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. La base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.126

ALLEGRI

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato».

Conseguentemente al relativo onere, pari a 500.000 euro, si provvede mediante riduzione in maniera lineare agli importi di parte corrente alla tabella C.

2.127

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2009.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante riduzione in via proporzionale degli stanziamenti di parte corrente della tabella C e fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

2.128

NEGRI, MAURO MARINO, CECCANTI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 e 7, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

2.129

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 40 milioni per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 20.000;

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 3.000;

voce: Ministero della giustizia:

2009: - 2.000;

voce: Ministero dell'interno:

2009: - 15.000.

2.130

NEGRI, Mauro Maria MARINO, CECCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2009».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 40.000;
2010: –;
2011: –.

2.131

CASSON, DONAGGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2009 a favore del Comune di Venezia.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 7.500;
2010: –;
2011: –.

2.132

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile*Dopo comma 9 aggiungere i seguenti:*

9-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 36, contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 15 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 20 milioni a decorrere dal 2011. Al relativo onere, pari a 5 milioni per l'anno 2009, 20 milioni per l'anno 2010 e 40 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni per l'anno 2010 e 120 milioni a decorrere dall'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

9-ter. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

9-quater. Il programma degli interventi deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal ministero delle Infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche».

2.133

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«*9-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 relative al completamento degli interventi di edilizia privata nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata la spesa di 11,376 milioni di euro per l'anno 2009, 50 milioni per l'anno 2010 e 50 milioni nell'anno 2011».

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 11,376 milioni di euro nel 2009 e 50 milioni in ciascuno degli anni 2010 e 2011».

2.134

CHIURAZZI, ANTEZZA, BUBBICO, INCOSTANTE, ARMATO, CARLONI, ANDRIA, DE LUCA, CHIAROMONTE, MUSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto avvenuto nelle Regioni Basilicata e Campania nel 1980, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore delle medesime regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.135

LEGNINI, LUSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti al terremoto avvenuto in Abruzzo nel 1984, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a favore della regione Abruzzo».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.136

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, AMATI, MAGISTRELLI MORRI, SBARBATI, TONINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica Presidenza del consiglio dei ministri - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 30.000;
2010: - 30.000;
2011: - 30.000.

2.137

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

2.138

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di completare gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 aprile 1980, n. 115, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.139

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di dipendenti e/o assimilati».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.140

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, punti 1) e 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla determinazione economica dei canoni afferenti alle concessioni demaniali marittime, si interpretano nel senso che gli aggiornamenti degli indici ISTAT si applicano a partire dall'anno 2004, e, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche di carattere ricettivo, aventi ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali, le stesse disposizioni si interpretano nel senso che trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti

di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.141

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009"».

2.142

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per il 2009, a legislazione vigente, per il piano nazionale di edilizia abitativa una quota pari a 61,376 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17 comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.143

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009».

2.144

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.145

FLERES, PISCITELLI, ALICATA

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1 lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289, concessa ai sordi come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40 euro per dodici mensilità».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 63, comma 10, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.146

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.147

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "al progetto Scegli Italia", sono sostituite dalle seguenti: "a progetti per l'innovazione digitale, l'edilizia ecocompatibile e la valorizzazione delle tematiche relative alle aree protette ed alla biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali"».

2.148

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL, nonché di impianti per la produzione di energia elettrica, è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi e di energia elettrica con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 2,5 milioni di euro fino a 10.000 abitanti, di 5 milioni di euro da 10.000 a 25.000 abitanti, di 10 milioni di euro oltre 25.000 abitanti.

12-ter. Le somme di cui al precedente comma 12-bis sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 12-bis, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2013.

12-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa di cui al comma 12-bis, determinato nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.149

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo".

12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.150

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella

zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.151

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "eccedente" è sostituita dalle seguenti: "della quota compensata"; dopo le parole: "comunque compensabile" sono aggiunte le seguenti: "e/o rimborsabile"; dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296"; sono aggiunte le seguenti: "il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 138, della presente legge"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.152

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni frontalieri sedi di porto nei quali si verificano sbarchi di minori extracomunitari non accompagnati dai genitori è concesso un contributo per ciascun minore pari a 10.000 euro, da utilizzare per l'attuazione delle misure di assistenza, accoglienza e integrazione e all'eventuale ricongiungimento con i rispettivi genitori».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.153

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Entro il 31 marzo 2009, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali, di cui all'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro già applicata con riferimento alla sola regione Sicilia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.154

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori

delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.155

STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille litri di prodotto.

14-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

14-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

- a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,052 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,185 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,180 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,197 per metro cubo».

2.156

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009.

2.157

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "degli usi finali di energia" sono soppresse».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.158

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.159

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.160

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 3-ter ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

"3-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.161

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.162

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al comma 365, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010" e le parole: "30 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2010"».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.163

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente comma:

"6-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma non è assoggettabile ad ICI la superficie di terreno che viene utilizzata per realizzare un fabbricato rurale, ed anche l'area di risulta che si ottiene demolendo il fabbricato rurale per essere ricostruito ovvero durante interventi di recupero del fabbricato rurale."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.164

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.165

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.166

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici, lavastoviglie e forni"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2.167

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA
Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 360 milioni di euro per l'anno 2011.

2.168

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.169

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.170

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.171

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011", e la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

2.172

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.173

BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 7, comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) le prestazioni e i beni costituenti la fornitura delle prestazioni stesse aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

15-ter. Le disposizioni introdotte dal comma 15-bis si applicano ai periodi di imposta 2010 e 2011.

15-quater. Ai fini di cui al comma 15-bis è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.174

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

2.175

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, si intendono applicabili anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, ivi compresi quelli posseduti da soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare per l'1 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.176

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come prorogato ed integrato dall'articolo I, commi da 20 a 24 e comma 286, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende applicabile anche con riferimento agli interventi agevolati eseguiti su immobili concessi in locazione, compresi quelli di proprietà di soggetti esercenti attività di compravendita e gestione immobiliare».

2.177

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma 146 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "Per il periodo 2008-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 1 punto percentuale"».

2.178

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno" sono

sostituite con le seguenti: "a un prezzo calcolato come al comma precedente"».

2.179

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico di dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003».

2.180

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
2011: - 100.000.

2.181

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per le finalità di cui al comma 1031, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stanziati 300 milioni euro per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la realizzazione del piano 1000 treni pendolari».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 300.000;
2010: - 200.000;
2011: - 200.000.

2.182

SOLIANI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione della via Emilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale tra "Cispadana di Parma a Pontecchio e località Sanguinaro" e dello stralcio funzionale "Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma" è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 3.000;
2010 - 3.000;
2011 - 3.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

2.183

BARBOLINI, PIGNEDOLI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della via Emilia-bis, nel tratto tra Rubiera e Modena, e nel proseguimento verso Sassuolo del collegamento con Campogalliano è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 5.000;
2010 - 5.000;
2011 - 5.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

2.184

AMATI, Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano (due mari) è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente,

fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.185

DONAGGIO, CASSON, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.186

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como – Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo – è previsto uno stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.187

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, LUSI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.188

VITALI, SANGALLI, GHEDINI, RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del Passante di Bologna è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

2.189

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di interventi connessi alla sicurezza stradale è disposto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per il finanziamento dei lavori relativi alla Statale 236 Goitese che collega Mantova e Brescia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 15.000;
2010 - 15.000;
2011 - 10.000.

2.190

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, dopo il comma 242, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserire il seguente:

"242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20% del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».

2.191

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai sensi della lettera *d*), del comma 42) degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, sono estesi alle imprese con massimo 750 addetti o con massimo 200 milioni di euro di fatturato operanti in tutto il territorio nazionale non compreso nella mappa degli aiuti regionali, i benefici degli aiuti nazionali approvati dall'Unione Europea relativi al sostegno degli investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari».

2.192

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il termine "contenziosi", contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato».

2.193

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito e ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2011 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per una durata di dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.194

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 20 per cento». Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come dei criteri della tabella C. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.195

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater* è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generali di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.196

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alle parole "ivi incluse le cooperative di lavoro" sono aggiunte le seguenti "e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"».

2.197

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole "si applica" sono aggiunte le seguenti "a tutto il territorio nazionale".

15-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

2.198

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Ritirato*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi ca-

rattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura."»

2.199

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. A decorrere dal gennaio 2009 si applicano le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani contemplati all'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.»

2.200

CASSON, ANTEZZA, MERCATALI, CARLONI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2009, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.201

LANUTTI, MASCITELLI, RUSSO, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

15-ter. L'aliquota del 3 per cento prevista alla voce: "Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 11-bis), dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento".».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

2.202

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è altresì riconosciuto

agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

15-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 148 milioni di euro».

2.203

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Ritirato

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei redditi di tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico, del settore privato e dei lavoratori autonomi compresi nei primi due scaglioni di reddito, per l'anno d'imposta 2009, le aliquote del 23 per cento e del 27 per cento, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "20 per cento" e "23 per cento"».

Conseguentemente:

dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 700 milioni di euro.

43-ter. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo in-

determinato. Il divieto si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il divieto non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004, nonché ai Corpi di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

43-quater. L'articolo 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

43-quinquies. L'articolo 3, comma 102 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010».

Conseguentemente per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 1.000 milioni di euro.

2.204

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali, rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" - legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"».

2.205

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA
Respinto

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, a decorrere dall'anno 2009 si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 175.000;

2010: - 175.000;

2011: - 175.000.

2.206

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Ritirato

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il comma 61 è sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/

69/CE, del 13 ottobre 1998 o Regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007."».

2.207

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli acquisti di macchinari medico-scientifici effettuati da ONLUS riconosciute ai sensi della legge 266 del 1991, oggetto di successiva donazione ad enti ospedalieri e strutture-sanitarie convenzionate con il SSN sono esentati dal pagamento dell'IVA. Al relativo onere, quantificato un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legge n. 112 del 2008».

2.208

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 275 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.209

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono stanziati 100 milioni di euro per la proroga delle agevolazioni per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL) di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.».

2.210

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BODEGA, LEONI, MONTI, MURA, RIZZI, VALLI, MAURO

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 sono stanziati ulteriori risorse per il mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa di cui all'articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.211

ARMATO, BUBBICO, TOMASELLI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive. A tal fine, sono stanziati ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.212

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. In caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.213

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2009».

2.214

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.215

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza ra-

dicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.216

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.217

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.218

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.219

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. A parziale compensazione di consistenti aumenti dei prezzi dei carburanti dell'ultimo periodo viene riconosciuto un credito d'imposta per ogni auto di servizio pubblico non di linea, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del numero degli aventi diritto e del limite di spesa indicato, la misura del credito d'imposta nonché le necessarie disposizioni applicative».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25.000.000 per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*»;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.220

CASELLI, ESPOSITO, GIORDANO, NICOLA DI GIROLAMO, BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Allo scopo di assicurare la funzionalità nel 2009 dei mezzi operativi connessi alle esigenze dei comitati per i cittadini italiani all'estero (COMITES), relativamente alle provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia di assistenza e linguistica, di cui rispettivamente ai cap. 3121 e 3153 dello stato di previsione del Ministero degli esteri, sono autorizzati per il 2009 gli stanziamenti aggiuntivi di 6 milioni, per la prima finalità, e di 2 milioni di euro per la seconda».

Conseguentemente, apportare una riduzione lineare a tutti gli importi di parte corrente stanziati in Tabella C per il 2009 per un ammontare corrispondente a complessivi 8 milioni di euro.

2.221

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il

riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. All'articolo 1, comma 2-bis, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole 'qualora l'invalido non abbia conseguito' aggiungere le seguenti: 'il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero'».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ridurre come segue gli importi previsti:

2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

2.222

AZZOLLINI, ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - (*Interessi passivi*). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per una quota corrispondente al 75 per cento del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

4. Per gli interessi passivi eccedenti la quota di cui al comma 1 la deducibilità è nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

5. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere *a)* e *b)*, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

6. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo, anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

7. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicura-

tivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

9. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

10. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

11. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate si anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

12. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 9, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere *b*) e *c*). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 4"».

Conseguentemente dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«44. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e i presidenti delle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia".

45. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

– *all'articolo 3, comma 1-quater, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è soppresso il terzo periodo;*

– *è soppresso il comma 1-quinquies;*

– *al comma 11, sono soppresse le parole: 'direttori amministrativi o direttori sanitari';*

– *alla rubrica dell'articolo 3-bis, sono soppresse le parole: 'direttore amministrativo e sanitario';*

– *all'articolo 3-bis, comma 8, al primo e terzo periodo, sono soppresse le parole: ', del direttore amministrativo e del direttore sanitario';*

– *all'articolo 3-bis, sono soppressi il comma 8, secondo periodo, e il comma 9;*

– *all'articolo 3-bis, al comma 11, primo periodo, sono soppresse le parole: ', del direttore amministrativo e del direttore sanitario';*

– *all'articolo 15-bis, comma 1, sono soppresse le parole: 'al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché';*

– *all'articolo 17, comma 2, sono soppresse le parole: 'del direttore sanitario e amministrativo,' inoltre, dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:*

'17-ter. – Ogni qualvolta la normativa secondaria si richiami alle soppresse figure degli ex Direttori amministrativi e sanitari delle A.S.L. nel-

l'ambito delle rispettive competenze gestionali, le relative attribuzioni e responsabilità sono da intendersi assunte dal Direttore Generale"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre proporzionalmente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente fino a concorrenza dell'onere.

2.223

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in rubrica, dopo la parola "elettrici" sono aggiunte le parole: "e a propulsione ibrida";

b) al comma 1, dopo la parola "elettrico" sono aggiunte le parole: ", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico".

21-ter. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:

"b)-bis: autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".

21-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica dal 1° gennaio 2009 a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

21-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle Regioni e dalle Province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta una somma, da ripartire fra tutte le Regioni e le Province Autonome, per il 2009 e ciascuno degli anni successivi, corrispondente alla perdita di gettito subita da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.224

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, secondo la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, che partecipano alle fiere internazionali in Italia, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di quindici. Ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma, non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.225

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI

Respinto

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). -

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N. 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica"».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.226

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI

Respinto

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate*). – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– *alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

– *alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

2.227

GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla medesima Tabella A:

– alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;

2010: – 20.000;

2011: – 20.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.228

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati" Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.229

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto*Dopo il comma 21 inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.230

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 100 trattenimenti nel corso dell'anno solare».

2.231

LAURO

Respinto

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 17, 18 e 19 si intendono ricomprese nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162».

2.232

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Sopprimere il comma 25,

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.233

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.234

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. I contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo, relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano, per i predetti dipendenti, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.235

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard

tecniche necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.236

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2009 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.237

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 1° febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.238

BUTTI

Respinto

Dopo il comma 26, inserire, il seguente:

«26-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo", sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di parte corrente della Tabella C.

2.239

BUTTI

Respinto

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli importi di parte corrente della Tabella C.

2.240

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285,00 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 295,00 a decorrere dallo gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264,00 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 272,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 6.000;
2010: - 12.000;
2011: - 18.000.

2.241

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.242

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.243

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Per il personale dirigente sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite di età per il collocamento a riposo è elevato al compimento del 67° anno di età. 11».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.244

VITA

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tescicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantottesimo anno di età per gli uomini. Limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008, l'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS), sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.

26-ter. La pensione spettante ai ballerini e ai tescicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.245

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Dal 1° gennaio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.246

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non auto sufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge n. 118 del 1971, è incrementata nella misura del 20 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità revisionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

2.247

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26 inserire i seguenti:

«26-bis. All'articolo 1, comma 239, della legge 311 del 2004, le parole: "1° gennaio 2003", sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2007" e le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2009".

26-ter. All'articolo 1, comma 527, della legge 311 del 2004, le parole: "1° gennaio 2003», sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2007" e le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2009"».

2.248

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

2.249

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «in 1.560 milioni di euro» con le seguenti: in 2.753 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento"

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.250

NEROZZI, BIONDELLI

Respinto

Al comma 27, sostituire la parola: «1.560» con la seguente: «2.000».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.251

DE LILLO

Dichiarato inammissibile

Al comma 27 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 27-bis».

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale nonché il personale laureato dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, assunto per l'espletamento di attività che richiedono, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ad albi professionali, costituiscono, senza onere aggiunto di spesa per l'amministrazione interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni"».

2.252

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 28, sostituire le parole: «in 680 milioni di euro» con le seguenti: «in 1.200 milioni di euro» e le parole: «di 586 milioni di euro» con le seguenti: «di 1.034 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.253

LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-

sto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.254

DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

Respinto

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.255

ADAMO, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.256

INCOSTANTE, NEROZZI, ADAMO

Respinto

Al comma 28, sostituire le parole: «680 milioni di euro» con le seguenti: «830 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,22 per cento».

2.257

DELLA SETA, Marco FILIPPI, CHITI, BRUNO, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI, LUSI

Respinto

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per consentire la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A, per la fornitura dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 422, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.258

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011».

2.259

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.260

ESPOSITO, SALTAMARTINI, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Respinto

Dopo il comma 28, inserire seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente è stanziata la ulteriore somma di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per le speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare tutti gli importi di parte corrente stanziati in Tabella C per un ammontare annuo corrispondente a 100 milioni di euro.

2.261

RAMPONI

Respinto

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 355, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.262BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO,
LEGNINI**Respinto**

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. È stanziata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A:

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

2.263

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la somma di 9,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino all'importo di 9 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.264

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter ivi richiamato, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "cinque anni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.265

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente di cui alla Tabella C, fino a concorrenza dell'onere.

2.266

DE LILLO

Respinto

Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 248/05 e all'articolo 79, penultimo comma della legge n.133 del 6 agosto 2008 (finanziamento per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali del personale ospedaliero e del personale convenzionato), trovano applicazione, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 248/05, anche per il personale degli ospedali classificati ed equiparati e quello degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante riduzione lineare degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.267

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«28-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

2.268

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

31-ter All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.269

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.270

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate dall'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di 370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.271

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle caserme attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

31-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 83, al comma 11,

lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.272

STRADIOTTO, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Per la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 296 e dell'articolo 62, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.273

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.274

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per gli interventi di stabilizzazione del livello idrometrico del lago Trasimeno è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.275

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 498, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.276

FIORONI, RUTELLI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e di garantirne la continuità è assegnata alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 25 febbraio 1988, un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.277

FIORONI, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Al fine di assicurare la realizzazione della manifestazione Umbria Jazz e di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Umbria Jazz costituita con la legge regionale 27 marzo 1990, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.14 del 4 aprile 1990 un contributo di 300 mila euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 mila euro per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innova-

zione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.278

PAPANIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e la riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 36, limiti di impegno quindicinale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 15 milioni di euro a decorrere 2010 e di 20 milioni a decorrere dal 2011. Per le finalità di cui al presente comma è ridotta, fino a concorrenza degli oneri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.279

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «definito in sede di contrattazione integrativa».

2.280

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «in sede di contrattazione collettiva».

2.281

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.282

NEROZZI, BIONDELLI

Respinto

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.283

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa», aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

2.284

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PIGNEDOLI, MARCENARO, VITA, MARINARO, PERDUCA, MORRI, PORETTI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Respinto

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.285

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che abbiano attuato sistemi di misurazione e verifica della prestazione di lavoro dei propri dipendenti, tali da consentire la correlazione dei trattamenti economici accessori in ragione del risultato conseguito, dell'effettivo aumento della produttività e dell'apporto individuale, non si applicano, a decorrere dall'anno 2009, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La sussistenza dei requisiti indicati nel capoverso precedente è affidata agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.286

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "massima contributiva di 40 anni del" sono sostituite dalle seguenti: "di 40 anni di servizio effettivamente prestato dal"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 32-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.287

BONFRISCO, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Al fine di consentire agli istituti scolastici non statali di continuare a partecipare compiutamente alla realizzazione del sistema scolastico pre-integrato, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 62 del 2000 è integrata di 80 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112».

2.288

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Ritirato

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «di destinazione delle predette risorse aggiuntive» inserire le seguenti: «a premi annuali di produttività da ripartire sulla base delle responsabilità di spesa e dei significativi risparmi conseguiti nonché».

2.289

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «può essere, altresì, devoluta» con le seguenti: «sono, altresì, devolute» e aggiungere infine le seguenti parole: «nonché una quota parte pari al 50 per cento dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro am-

montare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-*quinquies*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-*sexies*. All'articolo 2, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo sostituire la cifra "0,5" con la seguente: "4,5";

d) al terzo periodo, dopo le parole "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.290

NEROZZI, BIONDELLI

Respinto

Sopprimere il comma 35.

2.291

NEROZZI, BIONDELLI

Respinto

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «presentazione del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, quarto e quinto periodo.

2.292

MORRI, TONINI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"b-ter. le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35-bis, inserire il seguente:

«35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011».

2.293

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.294

MORRI, TONINI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.295

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di ulteriori 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

35-ter. Lo stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63 comma 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, è ridotto di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.296

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CONTOLA, GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

2.297

GIAI, MICHELONI, RANDAZZO, MARCENARO, PIGNEDOLI, MARINARO, DEL VECCHIO, VITA, PEGORER, PERDUCA, MORRI, PORETTI, BIONDELLI, MUSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole "in via continuativa" con le seguenti: "anche in maniera cumulativa"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.298

GIAI, RANDAZZO, MICHELONI, D'ALIA, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO, FOSSON, PINZGER, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Al comma 10 dell'articolo 20 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole "in via continuativa" con le seguenti: "anche in maniera cumulativa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.299

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo

del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.300

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.301

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. All'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

- f) contributo a favore della Polizia di Stato;
- g) contributo a favore della Guardia di Finanza;
- h) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;
- i) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- j) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;
- k) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale.

35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura degli oneri di cui al comma 35-bis e 35-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede

mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.302

NEROZZI, BIONDELLI

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppressi».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 730 milioni di euro.

2.303

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 25 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.304

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese sociali per interventi e servizi"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.305

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.306

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma

5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

35-ter. Al comma 658-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008". sono soppresse».

2.307

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.308

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per i servizi e prestazioni sociali». Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.309

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. Con effetto dal 1° gennaio 2009, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro)".

35-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso».

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.310

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35, inserire, il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.311

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed il personale proveniente dalla *ex* carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole Università».

Conseguentemente, al relativo onere si procede mediante riduzione lineare, pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.312

GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis - Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed il personale proveniente dalla *ex* carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le Università».

Conseguentemente, al relativo onere si procede mediante riduzione lineare, pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.313

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. I commi 121, 122 e 123 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.314

BONFRISCO, CANTONI, LICASTRO SCARDINO, CARRARA, GAMBA

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "stato di previsione del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: "e a essi non si applica l'articolo 2, comma 615";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis. può costituire fondi immobiliari, da finanziare anche secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anèhe in un sistema integrato nazionale e locale";

c) alla rubrica, dopo le parole: "diritto pubblico," inserire le seguenti: "alloggi di servizio delle Forze armate,"».

2.315

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi Comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria, prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo Comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1 ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal Comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

2011: - 1.000;

2.316

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, MARINARO, MARCENARO, PIGNEDOLI, VITA, PERDUCA, PORETTI, MORRI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 50.000;
2010: - 50.000;
2011: - 50.000.

2.317

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

2.318

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.319

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. I commi 33, 34, 35, 36, 37, 37-bis e 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.320

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni"

aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 35-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.321

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile e al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni per gli anni 2010-2011.

2.322

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della camera prefettizia, all'arti-

colo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto o di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.323

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto "Italia per tutti"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.324

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e Capo reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Alla copertura degli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.325

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le spese per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, che riguardano, in particolare, il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose; il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale; l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); il potenziamento della polizia locale nonché le spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso le scuole, quali lavori necessari a conferire ai complessi scolastici le dovute condizioni di agibilità con particolare riferimento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza, igienico sanitarie e di superamento delle barriere architettoniche prevedendo gli spazi scolastici adeguati funzionalmente, sono a carico dello Stato e sono escluse dal patto di stabilità interno.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.326

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni

dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

2.327

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 535 della legge 296, 27 dicembre 2006, le parole "possono essere prorogati" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasformati in contratti di lavoro subordinato a termine". Le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.328

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.329

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Al comma 36, primo periodo, dopo le parole: «nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,» inserire le seguenti: «anche per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,»

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.330

POSSA

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato:

"Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni» A tal fine, a decorrere dall'anno 2009 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro"».

All'onere derivante dalla presente disposizione si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Paesi in via di sviluppo» del Ministero degli affari esteri, di cui alla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria.

2.331

LEGNINI, RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

2.332

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono destinare una percentuale dei finanziamenti derivanti da fondi comunitari per la incentivazione del personale in servizio, qualora realizzino direttamente i progetti e le iniziative correlate ai medesimi finanziamenti mediante la utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture organizzative. La percentuale effettiva può variare dal 2% al 5% ed è determinata in misura inversamente proporzionata alla entità del finanziamento e ricomprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Le modalità di utilizzazione sono definite in sede di contrattazione decentrata con destinazione ad incentivi di risultato e a compensi per lavoro straordinario.».

2.333

CASSON, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che presentino domanda al predetto istituto entro il 30 giugno 2009, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

38-ter. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto dell'esposizione all'amianto, spetta ai lavoratori

non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.334

CASSON, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. L'onere a carico dello Stato per il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e determinato in euro 50 milioni per l'anno 2011, anche al fine di estendere l'applicazione dei benefici previsti dal fondo ad ulteriori soggetti che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, e in caso di premorte in favore degli eredi.

38-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 38-bis, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato, entro il 31 marzo 2009, con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 50 milioni di euro per l'anno 2011.

2.335

CASSON, ANTEZZA

Respinto

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Al fine di consentire ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

38-ter. Le attività di cui al comma 38-bis sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 38-bis, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti. I dati raccolti dall'INAIL sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

38-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 38-bis».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.336

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: «511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.337

GRANAIOLA, CARLONI, BUBBICO, SBARBATI, GARRAFFA, DE LUCA

Respinto

Sopprimere il comma 40.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.338

LEGNINI, MORANDO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MILANA, Nicola ROSSI, DE LUCA

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una

quota del suddetto fondo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.339

BASTICO, AMATI, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

2.340

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.341

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante".

All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

2.342

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposi-

zioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati"».

2.343

LEGNINI, VITALI, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'art. 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità"».

2.344

LEGNINI, BASTICO, VITALI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 6-bis è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.345

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA,
Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«41-bis. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro il 30 gennaio 2009, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 440 milioni di euro a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito dell'abolizione ICI relativo all'anno 2008. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro il 28 febbraio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 440 milioni di euro, per l'anno 2009.

2.346

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. La lettera b) del comma 703, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1996, n. 296, e successive modificazioni, è così sostituita:

"b) Fino ad un importo complessivo di 81 milioni euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 3 per cento e per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 5 anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento. La popolazione è calcolata secondo gli ultimi dati Istat disponibili. Almeno il 30 per cento della maggior assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.347

ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Il comma 777 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.348

BASTICO, AMATI, VITALI, LUMIA, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 41, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 3, le parole: "al saldo dell'anno 2007, calcolato" sono sostituite dalle seguenti: "alla media dei saldi degli anni 2005-2007, calcolata" e dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti destinati alla costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti e i pagamenti destinati all'edilizia scolastica finanziati con risorse proprie.

8-ter. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 non si considerano i pagamenti relativi ad investimenti realizzati con l'impiego delle risorse derivanti dal saldo di parte corrente».

2.349

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 41 apportare le seguenti modifiche:

1) *il capoverso lettera a) è sostituito dal seguente:*

«a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario" aggiungere le seguenti: "tra entrate finali e spese finali" e, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Fra le entrate finali è incluso, come accertamento se destinato a finanziare spese correnti o in termini di cassa se destinato agli investimenti, l'avanzo di amministrazione applicato in sede di assestamento"».

2) *al capoverso lettera f), al comma 21-bis, le parole da: "e che hanno" fino alla fine del comma sono soppresse.*

2.350

D'ALÌ

Respinto

Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "nonché delle spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari all'1 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.351

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al netto degli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e dei pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.352

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», dopo le parole: «stato di emergenza» aggiungere le seguenti: «, nonché per la realizzazione di interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento"».

2.353

MAZZATORTA, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «. Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per i servizi scolastici».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.354

Alberto FILIPPI, STIFFONI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, se sostenute mediante l'utilizzo dell'avanzo primario».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.355

ZANETTA, LATRONICO

Respinto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel saldo finanziario di cui al comma 5, non sono considerate, ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità, le risorse provenienti dalle somme di compensazione territoriale che i Comuni percepiscono in base all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.356

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter ivi richiamato aggiungere il seguente:

«7-quater. Nel saldo finanziario non sono altresì considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle successive deliberazioni del CIPE. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.357

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere il seguente periodo: «L'esclusione delle spese opera anche con riferimento al patto di stabilità interno negli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.358

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Al comma 41, lettera b), aggiungere i seguenti:

«7-quater. Per il triennio 2009-2011 presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione per un importo massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno anno del triennio, le cui risorse sono destinate ai comuni, di cui alle lettere b) e c), del comma 3, che presentano un grado di rigidità strutturale non superiore al 50 per cento, per la realizzazione di investimenti in conto capitale. Ciascun ente può accedere alle risorse per un importo non superiore al 25 per cento del totale della spesa in conto capitale sostenuta nell'anno 2007.

7-quinquies. I commi 23, 24, 25 e 26 sono soppressi».

Conseguentemente dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro».

2.359

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter inserire i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.360

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Al comma 41, lettera b) dopo il capoverso 7-ter inserire i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal

comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

2.361

GIARETTA

Respinto

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quotate in mercati regolamentati, non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; inoltre, non sono computati nei saldi utili (2009-2010-2011) per il rispetto del patto di stabilità interno i pagamenti relativi alla realizzazione di tali investimenti, anche se effettuati in più anni, purché nei limiti complessivi delle predette risorse"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.362

LEGNINI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI, ASTORE

Respinto

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.363

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.364

LEGNINI

Respinto

Al comma 41, lettera c), sopprimere le parole: «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.365

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 41, lettera c), sopprimere le parole: «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno».

2.366

STRADIOTTO

Respinto

Al comma 41, lettera c), capoverso «8», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dell'ente locale di portare in detrazione tali entrate, anche dal conteggio del saldo relativo all'anno 2009 e seguenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.367

ZANETTA

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. le spese direttamente connesse alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, funzionali e alla realizzazione delle opere principali inserite nella legge 21 dicembre 2001 n. 443, non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2% degli importi di parte corrente della tabella C.

2.368

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Ritirato

Al comma 41, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, la lettera a) è soppressa;».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.369

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dagli impegni effettuati nel triennio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.370

GIARETTA, LUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, lettera b), dopo le parole: »ricorrere all'indebitamento per gli investimenti« sono aggiunte le altre: », salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.371

AMATI, BASTICO, VITALI, ADAMO, RUSCONI, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Al comma 41, lettera f), capoverso «21-bis», sopprimere le parole da: «e che hanno registrato» fino alla fine.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.372

STRADIOTTO

Respinto

Al comma 41, lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

«21-ter. Sono portate in detrazione, dal conteggio dei saldi relativamente all'anno 2009, i pagamenti effettuati nel primo trimestre dell'anno 2009 a fronte di fatture passive o stati di avanzamento lavori concernenti spese per investimenti, pervenuti all'ente alla data del 30 novembre 2008. Le disposizioni dei commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.373

BASTICO, AMATI, VITALI, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo il comma 21-ter aggiungere il seguente:

"21-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

'5-bis. Nella determinazione dei saldi 2009, 2010 e 2011, del patto di stabilità interno per gli enti locali, non sono computate tra le spese i pagamenti di spese in conto capitale riferite a investimenti in materia di viabilità ed edilizia scolastica effettuati a valere sui residui passivi registrati nella contabilità dell'ente alla data del 31 dicembre 2008' »).

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.3730

MALAN

Dichiarato inammissibile

Al comma 41, lettera f), dopo l'aggiunto comma 21-bis, inserire il seguente:

«21-ter. La disposizione di cui al comma precedente non si applica altresì agli enti locali il cui mancato rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 sia dovuto a pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

2.374

INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il comma 30 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.375

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, LEGNINI

Respinto

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:

"32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato per il mancato gettito derivante dall'Imposta comunale sugli immobili relativa alla prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge dalla legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI per il 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.

2.376

AMATI, BASTICO, ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ADAMO, ANTEZZA, VITALI, BERTUZZI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.377

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: "non sono conteggiate" con le seguenti: "non possono essere conteggiate"».

2.378

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sopprimere la parola: "infrastrutturali"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 2% degli importi di parte corrente della tabella C.

2.379

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i Comuni superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20% della suddetta spesa finale."».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 2% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.380

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata"».

2.381

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le spese per investimento sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno."».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.382

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sostituire le parole: "agli anni 2008-2011" con le seguenti: "agli anni 2009-2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 3% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.383

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

"33-bis. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO₂, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 34, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.

34-ter. Ai fini di cui al comma 33, l'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. Gli Enti Locali potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (eco compatibilità).

L'ANCI, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce agli Enti Locali il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni.».

2.384

AMATI, BASTICO, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis. i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.385

VITALI

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e per l'anno 2008" sono così modificate: "e per gli anni 2008 e 2009"».

2.386

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.».

2.387

ADAMO, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «in conto capitale».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.388

LAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 42, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. a decorrere dal 2008 le spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali territoriali».

2.389

ARMATO, LEGNINI, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «nella base di calcolo e» e dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

2.390

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, Nicola ROSSI, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Respinto

Al comma 42, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.391

LEGNINI, VITALI

Respinto

Al comma 42, capoverso «5-bis» sopprimere le parole «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.392

BONFRISCO, CASTRO, LONGO, RAMPONI, SCARPA BONAZZA BUORA

Dichiarato inammissibile

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nella base di calcolo e».

2.393

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, Nicola ROSSI, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Respinto

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.394

LEGNINI, VITALI

Respinto

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.395

BARBOLINI, FONTANA

Respinto

Al comma 42, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare sono non conteggiate nel solo anno 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.396

ASCIUTTI

Respinto

Al comma 42, dopo il capoverso 5-ter inserire il seguente:

«5-quater. All'articolo 77, del decreto-legge n. 112 convertito dalla legge n. 133 è inserito il seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2008 le spese correlate a finanziamenti dell'Unione europea per ricerca ed innovazione non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome."».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 3% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.397

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

2.398

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per il triennio 2009-2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.399

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 42 inserire il seguente:

«42-bis. All'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri 2990 e 3309.

42-ter. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti delle Commissioni previste dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è equiparato a quello previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414 del 18 settembre 1995. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente periodo con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari allo 0,5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.400

VITALI

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.401

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "i consorzi tra enti locali, "sono inserite le parole: "gli enti pubblici a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni per lo svolgimento di funzioni dei medesimi,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.402

LEGNINI, VITALI, BASTICO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.403

VITALI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: »I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009.

A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.404

VITALI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2011: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: - 20.000.

2.405

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statale di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenete specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.406

CARLINO, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al fine di dare attuazione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e alla razionalizzazione delle risorse umane, per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, dalle progressioni verticali, dalle progressioni economiche e dalle assunzioni a seguito

delle stabilizzazioni, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da normative regionali, sono esclusi per il periodo 2009-2011 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

2.407

VITALI

Respinto

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecento cinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.4070

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. A decorrere dal 2009 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio a soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.408

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 43, primo periodo, sostituire le parole: «in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno» con le seguenti: «in favore delle aree individuate dall'articolo 5 del regolamento (CE) dell'11 luglio 2006, n. 1083/2006 (obiettivo "Convergenza")».

2.409

OLIVA, PISTORIO

Accolto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008».

2.410

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 43, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo».

2.411

LUSI, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave *deficit* infrastrutturale del sistema economicoprodotivo italiano è istituito un »Fondo Infrastrutture« con la dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2009, gestito dal CIPE che ne distribuisce le risorse tenendo conto delle seguenti priorità:

a) collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, in particolare la tratta ferroviaria Avezzano-Roma;

b) zone montane in condizioni di emergenza idrica, con particolare riferimento alla Piana del Fucino.

Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate».

2.412

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave deficit infrastrutturale del sistema-economico produttivo italiano è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con la dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per il miglioramento dei collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, ed in particolare per la tratta ferroviaria Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.413

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ESPOSITO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.414

MURA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, per il finanziamento di interventi infrastrutturali del Corridoio V e relative connessioni locali, da destinare prioritariamente alle opere cofinanziate dagli enti territoriali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.415

MURA, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo annuale di 100 milioni di euro per 7 anni a decorrere dall'anno 2009 per interventi infrastrutturali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.416

VALLI, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione della Variante alla Trezzina sulla SS340 "Regina" – tratto Colunno-Griante. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2009, 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per il 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per il 2012 e 20 milioni di euro per il 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.417

Paolo FRANCO, Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore della provincia di Vicenza, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione della Tangenziale Nord di Vicenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di inde-

bitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2009, 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per il 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per il 2012 e 20 milioni di euro per il 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.418

VALLARDI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore della Regione Veneto, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per il completamento della progettazione e la realizzazione della Variante sud del Comune di Oderzo-Gorgo al Monticano. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.419

STIFFONI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto*Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:*

«43-bis. È autorizzato, a favore della Società Veneto Strade, un contributo di 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per il completamento della tangenziale di Treviso. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 21 milioni di euro per l'anno 2009, 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 12 milioni di euro per l'anno 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 4 milioni di euro per l'anno 2011, 9 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.420

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:*

«43-bis. È autorizzato, a favore del Comune di Feltre, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la realizzazione del collegamento meccanizzato Castello Alboino. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finan-

ziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari nonché alla Corte dei conti.».

2.421

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzato, a favore del comune di Verona, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione del Passante Nord della Città di Verona. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per l'anno 2011.

43-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6,66 milioni di euro per l'anno 2011, 16,66 milioni per l'anno 2012 e 6,66 milioni per l'anno 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.422

GHIGO, FLUTTERO, MALAN, MARTINAT, MENARDI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO, ZANETTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per la prosecuzione della progettazione e dell'avvio delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, ai sensi dell'articolo 2, comma 255 della legge n. 244 del 2007, è autorizzato un contributo quinquennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al due per mille, degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.423

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, LANNUTTI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Legge n. 244 del 2007 – articolo 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (UpB 2. 7.6 – Investimenti – cap. 7411):

2009: + 10.000.

2.424

BRUNO, DELLA SETA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fini dell'attuazione dei Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati tenuto conto dei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179 è autorizzata la spesa di 66,1 milioni di euro per l'anno 2009.

43-ter. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di tutela del suolo in Sicilia e Calabria è autorizzata la spesa di 66,1 milioni di euro per l'anno 2009.

43-quater. Per le finalità di cui ai commi 43-bis e 43-ter è ridotta, fino a concorrenza degli oneri l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.».

2.425

DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, LI GOTTI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto-legge n. 262 del 2006 – Articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1. 2. 6. – investimenti – cap. 7487):

2009: + 1.363.500.

2.426

LUMIA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.427

MASCITELLI, BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, DE TONI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:

2009: + 1.100.000;
2010: + 1.100.000;
2011: + 1.100.000.

2.428

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituire l'articolo 6-*quater* con il seguente:

"Art. 6-*quater*. - 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.429

PICCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Al comma 1 dell'articolo 63, numero 2), dopo le parole: "nell'interesse del Comune" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui la partecipazione dell'Ente Locale di appartenenza sia superiore al 20 per cento"».

2.430

VALLI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 78, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "in materia di edilizia privata e pubblica" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla partecipazione a società immobiliari"».

Conseguentemente all'articolo 78, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di violazione dell'obbligo di cui del comma 3, il sindaco e il presidente della provincia possono revocare l'assessore, dandone motivata comunicazione al consiglio».

2.431

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di rigenerare l'economia dei comuni dei quali è stato dichiarato il dissesto, per soli cinque anni e per una sola volta:

a) l'aliquota IVA ordinaria è ridotta dal 20% al 4%;

b) le imprese ed i professionisti del territorio sono esclusi dalla applicabilità degli studi di settore;

c) della non applicabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede la riscossione coattiva da parte di Equitalia dei crediti superiori a euro 10.000,00, vantati dalle imprese nei confronti di Enti Pubblici, nel caso

in cui le stesse avessero dei carichi esattoriali per imposte e tasse non pagate.».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.432

STIFFONI, MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dal gennaio 2009, i Comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un contributo di scopo per il servizio di depurazione delle acque reflue nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gettito derivante dalla riscossione del contributo è destinato esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti di depurazione.

43-ter. I Comuni, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 1, individuano le aree soggette all'applicazione del contributo di scopo ed i criteri di esenzione totale o parziale per le utenze che provvedono direttamente alla deputazione».

2.433

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal Comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente.

43-ter. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio. L'utilizzo del marchio da parte di qualsiasi soggetto pubblico o

privato è subordinato alla corresponsione dei relativi diritti di proprietà intellettuale al Comune titolare. La destinazione dei proventi ottenuti dall'utilizzo del marchio è in ogni caso vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente».

2.434

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Gli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 43. - Le tasse di occupazione del suolo pubblico (Tosap) temporanee o permanenti comunali e provinciali nonché la tassa per i passi carrabili sono definite nella loro autonomia dalle Amministrazioni comunali e provinciali con apposito regolamento in relazione all'interesse commerciale dei singoli luoghi"».

2.435

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-bis. I settori a rilevanza non economica, i servizi culturali e sociali privi di carattere imprenditoriale, sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale normativa."».

2.436

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per il cofinanziamento di progetti innovativi locali in materia di servizi di interesse generale rivolti alla persona e interventi per la sicurezza urbana, finalizzati a formalizzare meccanismi operativi per la definizione, la misurazione, la valutazione ed il miglioramento della qualità dei servizi. Al Fondo è attribuita una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. L'assegnazione dei contributi

è subordinata alla presentazione, da parte dei Comuni o delle Province, di progetti finanziati per un importo non inferiore alla metà del valore complessivo del progetto da enti, società o altre realtà associative di diritto privato. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari attraverso l'indizione di apposito bando annuale. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni e le Province interessati. Per promuovere la partecipazione dei soggetti privati al finanziamento dei suddetti progetti, i Comuni e le Province sono autorizzati ad utilizzare gli ordinari canali informativi istituzionali per attività commerciale di comunicazione al pubblico dei soggetti finanziatori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.437

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è finanziato nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;
2010: - 20.000;
2011: - 20.000.

2.438

BRICOLO, Paolo Franco, Cagnin, Alberto FILIPPI, STIFFONI, VACCARI, VALLARDI, DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, BOLDI, MAZZATORTA, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. Il fondo è destinato al finanziamento di investimenti in infrastrutture volti a valorizzare la potenzialità turistiche dei Comuni di confine. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati."».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.439

GIARETTA, FISTAROL, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le risorse del Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono incrementate di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.440

ANTEZZA, MONGIELLO, BASSOLI, CHIURAZZI, ARMATO, DE LUCA, AMATI, Anna Maria SERAFINI, DONAGGIO, GASBARRI, Vittoria FRANCO, BAIO, MAZZUCONI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.441

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. La dotazione del Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 è incrementato di 3 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 3.500;
2010 - 3.500;
2011 - 3.500.

2.442

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA, LUMIA, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, è incrementata di 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;
2010: - 2.500;
2011: - 2.500.

2.443

LUSI, RUTELLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, VITA, DELLA SETA, MARCUCCI, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di rispettare l'impegno che l'Italia andrà a sottoscrivere il 3 dicembre 2008 ad Oslo dove firmerà il Trattato di messa al bando delle bombe cluster, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 per il Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.444

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - .

2.445

MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;
2010: - 10.000;
2011: -

2.446

LUMIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

"13-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri.

2.447

MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 324, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.448

Franco VITTORIA, FINOCCHIARO, DELLA MONICA, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOITI, PORETTI, SARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del fondo, istituito dall'articolo

2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.449

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 2, comma 435, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, relativamente agli anni 2009 e 2010 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.450

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente ri-

sulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

43-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 43-bis.

43-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 100.000;

2010: – 100.000;

2011: – 100.000.

e conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.451

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di sostenere la partecipazione delle PMI, come definite dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, a manifestazioni fieristiche organizzate da primarie fiere internazionali per la promozione dei prodotti »Made in Italy«, è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2009, una minore spesa di 100 milioni di euro.

2.452

GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 – Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap 1810), apportare le seguenti variazioni:

2009: 100.000;

2010: 100.000;

2011: 100.000.

2.453

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere, il seguente:

«43-bis. All’articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 – articolo 5 – Fondo destinato alle politiche comunitarie:

2009: + 700.000.

2.454

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall’articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente all’articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro programma Servizi per lo sviluppo del mer-

cato del lavoro *voce*: Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – Articolo , comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con seguenti importi*:

2009: + 400.000;

2010: + 400.000;

2011: + 400.000.

2.455

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera A – Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2009: + 500.000;

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 100, lettera B – Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2009: + 150.000.

2.456

AMATO, GALIOTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2.457

AMATO, GALIOTO

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei quali 35 milioni annui da destinare per la prosecuzione di interventi urgenti di ammodernamento e messa a norma degli arsenali e stabilimenti di lavoro della marina militare, comprese le darsene interne».

Conseguentemente, alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.458

AMATO, GALIOTO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 900, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da destinare al potenziamento dell'Anna dei Carabinieri».

Conseguentemente:

alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.459

AMATO, GALIOTO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definita in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da destinare alla prosecuzione degli interventi urgenti di bonifica ivi previsti».

Conseguentemente:

alla Tabella F, l'autorizzazione di cui all'articolo 61, comma 1, della Legge n. 289 del 2002 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.460

VITA, LUSI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di in capienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanati di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

2.461

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.462

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma

3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione Comunicazioni – programma: Sostegno all'editoria voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

2.463

GIORDANO, BASILIO, CAMBER, RANDAZZO, SIBILIA, Giancarlo SERAFINI, ESPOSITO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DI GIROLAMO, DE GREGORIO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, come determinato dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2001, n.62, è aumentato a 4 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre lo stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008.

2.464

SOLIANI, CASSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tu-

tela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

2.465

CENTARO, ALICATA, FLERES, FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le disposizioni di cui al comma 533, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano al personale di protezione civile assunto ai sensi dell'articolo 14, comma 14, e dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

2.466

BEVILACQUA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 31 luglio 2006», successivamente prorogato nel Consiglio dei ministri del 1° Agosto 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite al comune di Vibo Valentia. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo della

protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte contenente della tabella C.

2.467

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere, infine, il seguente comma:

«43-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti indicati con il decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.468

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere, infine, il seguente comma:

«43-bis. Gli adempimenti contributivi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono restituiti, da parte dei medesimi soggetti, mediante centoventi rate mensili di pari importo».

2.469

ANTEZZA, MONGIELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione delle opere prioritarie contenute nel programma redatto dalla Regione Basilicata per fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica registrate nel corso dell'anno 2008, è stanziato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009».

2.470

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse idriche nelle zone montane in condizioni di emergenza idrica si istituisce un Fondo Emergenza Idrica con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le somme saranno ripartite entro il 31 marzo 2009 dal CIPE, sulla base di un indicatore di urgenza idrica proposto dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'agricoltura. Una quota pari ad un terzo del fondo è in ogni caso riservata all'emergenza idrica della piana del Fucino. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.471

GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno

2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati».

Consequentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.472

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

«43-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

"*c-bis*) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto;».

2.473

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

43-ter. Al comma 2 dell'art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", inserire la seguente: "di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

2.474

BASTICO, AMATI, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province

autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

43-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo la frase: "alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", inserire la seguente: ", di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

2.475

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, le parole »al quaranta per cento« sono sostituite dalle seguenti: »al dieci per cento«.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.476

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il comma 5-ter sono aggiunte le seguenti parole: "e con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011"».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: -
2010: - 10.000;
2011: - 20.000.

2.477

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, si applicano a decorrere da giugno 2011».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.478

BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo il comma 5-ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:

'5-quater. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011'».

Corrispondentemente, alla Tabella C apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri:

- Art. 1, comma 19, lettera a): Adeguamento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni in ma-

teria di sport (22.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2111; 22.1.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7450):

2009: – 10.000;

2010: – 20.000;

2011: – 30.000.

2.479

ASTORE, BELISARLO, RUSSO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche urbane e territoriali voce: Legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 1008 – Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6) con il seguente importo:

2009: + 60.000.

2.480

BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, RUSSO, DI NARDO, PARDI, LI GOTTI, CAFORIO, GIAMBRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro am-

montare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di protezione civile)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

"c) spese effettuate in materia di protezione civile"».

2.481

BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA, RUSSO, DI NARDO, PARDI, LI GOTTI, CAFORIO, GIAMBRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile)

1. L'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è pro-

rogata per gli anni 2009, 2010 e 2011, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile».

2.482

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I presidi incaricati risultati idonei al concorso riservato in detto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, sono gradualmente immessi nei ruoli secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 2006».

2.483

RUSCONI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di realizzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.484

PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) e degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), transitati dal comparto Enti locali ai ruoli del Comparto scuola per effetto di quanto stabilito all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2009, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ricostruzione delle posizioni economiche del predetto personale dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2000, considerando integralmente l'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza sia ai fini giuridici che economici. La ricostruzione delle posizioni economiche verrà effettuata nei confronti di coloro che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti di coloro che, alla medesima data, sono in posizione di quiescenza.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 marzo 2009, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà effettuata la ricostruzione delle posizioni economiche del personale di cui al comma 1, previa rilevazione nazionale del personale interessato, prevedendo altresì la liquidazione dell'anticipo sulle spettanze che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 si tiene conto dell'adeguamento alle nuove posizioni stipendi ali maturate dal personale in oggetto. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ad adeguare lo stanziamento di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, in modo tale da reperire le risorse necessarie a sanare completamente la situazione pregressa del personale di cui al comma 1, nonché in relazione a

quanto verrà stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 2008-2009 al fine di un definitivo adeguamento stipendiale di coloro che risultino ancora in servizio».

2.485

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino al loro completo esaurimento».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.486

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza deve essere disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area dirigenziale di riferimento, che deve introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo deve essere destinatario della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta disciplina di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale dell'area dirigenziale di riferimento».

2.487

RAMPONI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale militare di carriera delle Forze armate e delle Forze dell'ordine dello Stato, in servizio permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione di appartenenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, di seguito denominata INPDAP un'anticipazione sull'indennità di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa. L'anticipazione può essere chiesta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere allegata alla domanda.

43-ter. L'ammontare dell'anticipazione può essere pari al trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta. L'ammontare dell'anticipazione è detratto dalla liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

43-quater. L'INPDAP, fino alla concorrenza del fondo di cui all'articolo 5, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, corrisponde all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.

43-quinquies. Nel caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione, non determinata dalla mancanza di disponibilità finanziaria sul fondo di cui all'articolo 5, il richiedente ha diritto agli interessi moratori il cui saggio è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i quali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1.

43-sexies. L'interessato, entro un anno dalla data di ricevimento dell'anticipazione, presenta, tramite l'amministrazione di appartenenza, all'INPDAP, copia autentica del contratto di acquisto registrato ed entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.

43-septies. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'INPDAP determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.

43-octies. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, che può essere effettuata in più rate entro il periodo massimo di diciotto mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.

43-novies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso l'INPDAP il "Fondo unico per le anticipazioni dell'indennità di liquidazione di fine servizio al personale del comparto sicurezza e difesa", che è alimentato attraverso

una quota percentuale del 5 per cento dei versamenti complessivi effettuati nell'anno precedente dalle amministrazioni interessate per le ritenute opere di previdenza a carico dell'amministrazione stessa e del dipendente. Tale quota percentuale può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati.

43-*decies*. Le somme del fondo che risultano inutilizzate alla fine dell'anno riaffluiscono alla pertinente gestione dell'INPDAP.

43-*undecies*. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1, per l'accesso all'anticipazione, i criteri di priorità per l'accesso all'anticipazione dell'indennità di fine servizio, tenuto conto dell'ordine cronologico delle domande, del reddito familiare, della situazione alloggiativa del richiedente e del coniuge, nonché le percentuali di utilizzo del fondo da parte del personale delle singole amministrazioni interessate da determinarsi in base alle attuali consistenze organiche di personale.

43-*duodecies*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il costo da porre a carico del richiedente per le attività svolte dall'INPDAP ai fini dell'erogazione dell'anticipazione sull'indennità di fine servizio».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.488

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.489

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.490

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 110.000;

2010: + 110.000;

2011: + 110.000.

2.491

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle

effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;

2010: - 17.300;

2011: - 17.300.

2.492

COSTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;

2010: - 17.300;

2011: - 17.300.

2.493

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20%, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.400;
2010: - 5.400;
2011: - 5.400.

2.494

COSTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'art.3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20%, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.400;
2010: - 5.400;
2011: - 5.400.

2.495

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti commi:

«43-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, sono soggetti all'imposta di registro all'1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, alla voce: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;

2010: - 15.100;

2011: - 15.100.

2.496

COSTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti commi:

«43-bis. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, sono soggetti all'imposta di registro all'1% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Missione tutela e valorizzazione dei beni

e attività culturali e paesaggistici, *alla voce*: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;

2010: - 15.100;

2011: - 15.100.

2.497

MUGNAI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito derivante dalla locazione di immobili concessi in locazione ad uso abitativo si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.498

MUGNAI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito derivante dalla locazione di immobili concessi in locazione ad uso abitativo si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 18 per cento».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari al 10 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.499

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.500

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI
Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «nel limite del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.501

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria annuale di 1000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.502

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.503

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È disposta l'esenzione delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

2.504

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

43-quater. Le disposizioni di cui ai commi 43-bis e 43-ter hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da 43-bis a 43-ter, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 43-quinquies.

43-quinquies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 centesimi";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" sono aggiunte le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.505

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

43-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia"».

2.506

MERCATALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. In via transitoria, nel periodo fra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IV A operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici.

L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

- a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;
- b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.507

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e alla rivalutazione delle aree fabbricabili di cui all'articolo 1,

commi da 469 a 475, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 30 giugno 2009. Le maggiori entrate, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, di 115 milioni di euro per l'anno 2010 e di 60 milioni di euro per l'anno 2011, sono destinate per il 50 per cento al rifinanziamento dell'8 per mille per il finanziamento degli interventi per il dissesto idrogeologico dei Comuni e per la restante parte per la messa in sicurezza dal rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione, degli edifici scolastici. Per l'attribuzione dei suddetti contributi si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.508

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applica, limitatamente ai beni immobili d'impresa, anche all'esercizio di bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2008».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare dell'1 per cento degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C del presente disegno di legge.

2.509

LATRONICO, AMATO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nell'articolo 17, alla lettera f) è aggiunto il seguente periodo: "le Regioni, con propri provvedimenti, possono estendere l'esenzione agli autoveicoli esclusivamente destinati dalle associazioni di volontariato convenzionate con le Pubbliche amministrazioni, alle emergenze sanitarie».

Conseguentemente, alla tabella A rubrica: Ministero dell'interno:

2009 - 10.000;
2010 - 10.000;
2011 - 10.000

2.510

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nell'articolo 17, alla lettera f) è aggiunto il seguente periodo: «le Regioni, con propri provvedimenti, possono estendere l'esenzione agli autoveicoli esclusivamente destinati dalle associazioni di volontariato convenzionate con le Pubbliche amministrazioni, alle emergenze sanitarie».

2.511

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. L'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato nel seguente modo:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate" ;sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 17.300;
2010: - 17.300;
2011: - 17.300.

2.512

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

2.513

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.514

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, si applicano l'imposta di registro all'1 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;
2010: - 15.100;
2011: - 15.100.

2.515

COSTA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 265, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006" sono soppresse».

2.516

BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'articolo 1, comma 1, letto d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011»

2.517

CALABRÒ, VETRELLA, ESPOSITO, COMPAGNA, LAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 2, commi 561-563, legge 24/12/07 n. 244, sono concesse, con riguardo al centro storico di Napoli già individuato e definito zona franca urbana dall'articolo 1, comma 340, legge 27/12/08 n. 296, limitatamente all'area riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità e con esclusione degli immobili realizzati dopo la seconda guerra mondiale, ai soggetti e alle im-

prese che eseguono interventi di recupero edilizio a soccorso degli antichi quartieri degradati».

2.518

CALABRÒ, VETRELLA, ESPOSITO, COMPAGNA, LAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, infine, sono aggiunti il seguente periodo: "Tra le zone franche urbane da istituire ad opera del CIPE è ricompreso anche il centro storico di Napoli, limitatamente all'area riconosciuta dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità e con esclusione degli immobili realizzati dopo la seconda guerra mondiale. Per tale zona franca sono previste agevolazioni da destinare in favore dei soggetti e delle imprese che eseguono interventi di recupero edilizio a soccorso degli antichi quartieri degradati"».

2.519

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.»

2.520

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE, PARDI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3,4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

2. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, sono altresì erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

3. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno».

2.521

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis:

"8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.522

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 265, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006" sono soppresse».

2.523

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009"».

2.524

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo e terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

2.525

BORNACIN, BOSCHETTO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2.526

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2009 al 2011, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.

43-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

2.527

RANUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non

riscossi entro 180 giorni dall'effettuazione della prestazione, possono essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

2.528

BARBOLINI, MUSI, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, da utilizzare da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

2.529

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.530

MAZZATORTA, MURA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.531

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sopprimere l'articolo 6-bis

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.532

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006" "sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011".

43-ter. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.

43-quater. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.

43-quinquies. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, e le province autonome di Trento o Bolzano, sono definite le modalità per l'individuazione, all'interno delle Regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello di ammodernamento dei beni strumentali».

2.533

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli stanziamenti come determinati ai sensi del precedente comma 2 per la quota vincolata alle regioni del Mezzogiorno sono destinate prioritariamente ad integrare le risorse già destinate nell'ambito della missione 'Infrastrutture pubbliche e logistica', programma 'Sistemi stradali e autostradali', in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.534

PISTORIO, OLIVA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, le Regioni, di cui all'Obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 9 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come defi-

nite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013.

43-ter. il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del comma 1».

2.535

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 1, comma 280 della legge 27.12.2006, n. 296 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore è attribuito, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 100 per cento dei costi, nel limite di 516 milioni di euro"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2009-2010.

2.536

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01. Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.537

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore viene riconosciuto un credito d'imposta corrispondente alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo nel limite di spesa di 516 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. L'incentivo di cui al presente comma si applica alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i due successivi il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle regioni interessate dalla disposizione, sentito il Ministro dello sviluppo economico sono indicati i criteri e le modalità applicative di attuazione del presente comma. L'efficacia del suddetto comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.538

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: «Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate – voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6):

2009: + 1.100.000;

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000.

2.539

LAURO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 2, comma 43, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)» *aggiungere le seguenti parole:* «che utilizza a tal fine le risultanze dell'attività svolta in materia dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico»;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,» *aggiungere le seguenti parole:* «d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,».

2.540

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Maria Pia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.541

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art.3-bis. - (Nuove imprese nel Sud). - 1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 'reddito delle società' sono aggiunte le seguenti: ', salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter';

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

'1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai

sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”.

2. Le disposizioni dell’articolo 73, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data dello gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell’economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, all’articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l’importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 100.000;

2010: – 100.000;

2011: – 100.000.

2.542

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-*bis*. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all’articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l’Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L’Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;
2010: - 1.500;
2011: - 1.500.

2.543

TANCREDI, PICCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al primo comma dell'articolo 72 del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2003, n. 133, dopo le parole "enti di ricerca" sono aggiunte le parole: "le camere di commercio"».

2.544

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, Leopoldo DI GIROLAMO, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, fmanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma annuale di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e comunque fino all'adozione dei regolamenti attuativi della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.500;
2011: – 1.500.

2.545

Ignazio MARINO, COSENTINO, MORANDO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad estendere il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da finanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

43-ter. Il decreto di cui al comma 43-bis può prevedere l'istituzione di comitati di valutazione nei limiti di una spesa pari a 500.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

2.546

GHEDINI, BLAZINA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 2, comma 393, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.547

ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È impegnata la somma di 40 milioni di euro finalizzata alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art. 1 della legge 29672006 e all'articolo 64, comma 4-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo 111 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un

importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.548

BEVILACQUA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. In deroga al numero complessivo dei posti degli insegnanti di sostegno previsto dal comma 413 e dal comma 414, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in presenza di effettive esigenze rilevate, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti, in attesa dei nuovi criteri di formulazione delle certificazioni da individuare con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del comma 605, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale è autorizzato ad attivare posti di sostegno a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente è abolito il secondo capoverso del comma 414, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.549

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni aggiornano il piano di cui al comma 1 sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscontrati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali atti integrano gli accordi denominati 'patto per la sicurezza' sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresen-

tanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le Regioni procedono ad aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi sugli edifici scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica;
- c) la messa in sicurezza degli impianti;
- d) interventi atti ad assicurare l'efficienza ed il risparmio energetico;
- e) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di gradevolezza degli edifici, tanto da farne luoghi «belli e sicuri», secondo le specifiche definite con decreto del ministro dell'istruzione, università e ricerca.

7. Il Dipartimento per la Protezione civile supporta il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito DPCM, predisposto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Dipartimento supporta le Regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito DPCM, assunto d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la Protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata dalla Conferenza Unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell'intesa di cui al presente comma"».

2.550

BASTICO, BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI
Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al comma 1, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

2.551

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, al comma 23, sono soppresse le parole "Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

2.552

MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. L'importo della pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 295,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 272,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzioni in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.553

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sopprimere il secondo e il terzo periodo».

2.554

RUSCONI, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 511, è inserito il seguente:

"511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale"».

2.555

VALENTINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato nella tariffa professionale sono inderogabili ed irrinunciabili.

Il valore della pratica è determinato dalla domanda giudiziale a norma dell'art. 10 c.p.c. e non può essere derogato ai fini dell'applicazione della tariffa professionale».

2.556

VALENTINO, AUGELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis. la progettazione e la direzione relativa agli interventi di conservazione e restauro";

b) all'articolo 17, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali»:

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche relative alla conservazione e al restauro;

2) una prova scritta sui temi di cultura e tecnica della conservazione;

3) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale».

2.557

VICARI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di razionalizzare le procedure e ridurre la spesa, gli accertamenti [mali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito di patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico, esclusivamente per le iniziative imprenditoriali che comportano un investimento ammissibile di importo superiore o uguale a 1.549.370,70 euro. I relativi oneri, a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, costituiscono spese ammissibili nei limiti del contributo massimo concedibile.

43-ter. In relazione alle iniziative imprenditoriali che presentano un investimento ammissibile di importo inferiore a 1.549.370,70 euro, il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i controlli e le ispezioni, anche a campione, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320 e provvede a promuovere l'emissione del provvedimento definitivo di concessione sulla base delle risultanze della relazione istruttoria finale. Il CIPE, provvede conseguentemente a modificare le disposizioni di cui alla delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 69 e della successiva delibera CIPE del 2 dicembre 2005, n. 171».

2.558

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della Agenzia italiana del farmaco, al fine di consentire il necessario adeguamento strut-

turale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 10 gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

L'AIF A è autorizzata ad avviare nel triennio 2009-2011 procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, anche riservate al personale non di ruolo già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla 24 novembre 2003, n. 326.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificato in 7.086.554,83 di euro, sono interamente a carico dell'AIFA e sono finanziati con le risorse di cui al suddetto articolo 48, comma 8, lettera b), senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2.559

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 14-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento».

2.560

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

Le imprese agricole debentriche che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2008 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitoria dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso

in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzioni in maniera lineare, pari al 5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.561

MENARDI, MUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 36 dell'articolo 3, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è abrogato».

Conseguentemente, al relativo onere si provvederà mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.562

COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 36 dell'articolo 3, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è abrogato».

2.563

STIFFONI, MAZZATORTA, MASSIMO GARAVAGLIA, ALBERTO FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Dopo l'articolo 2952 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2952-bis. - I diritti relativi al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato, si prescrivono in un anno"».

2.564

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

2.565

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

2.566

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:*

«43-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse.

43-ter. Il comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"13. I Presidenti delle Camere versano il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 2, dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e del deposito del consuntivo delle spese elettorali".

43-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 43-*bis* e 43-*ter* si applicano alle spese elettorali sostenute a partire dal rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 13 e 14 aprile 2008».

2.567

BEVILACQUA, SPEZIALI, GENTILE, VALENTINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 1996, n. 564, e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli importi di parte corrente della tabella C.

2.568

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione configurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2007, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2009».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari al 3 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.569

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura"».

2.570

VALLARDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Gli importi di cui all'articolo 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per riscrittura ai registri nazionali ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge, versati tramite tesoreria provinciale al Capo XVII, capitolo 3582 "entrate derivanti dai versamenti dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali" sono trasferiti, con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno, sul Capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato "contributi alle Regioni per la realizzazione del programma interregionale relativo a prove varietali". Al fine di provvedere al rimborso dei costi sostenuti dagli Enti ed Organismi di coordinamento delle prove varietali i compensi versati dai costitutori di nuove varietà vegetali nel periodo compreso tra le campagne di semina dall'autunno dell'anno 2003 all'autunno dell'anno 2008 sono trasferiti sul capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.571

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente del 3,5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.572

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.573

LUMIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.574

GENTILE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato».

2.575

GENTILE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 11 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

"11. Le banche e le poste italiane mantengono evidenza dei dati identificativi e del codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli si assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesti assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. La documentazione inerente ai dati medesimi costituisce prova documentale, ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale, per i reati previsti degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale"».

2.576

FLERES, ALICATA, POLI BORTONE, CENTARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Le imprese sociali e le ONLUS, che dimostrino tramite un bilancio certificato da un professionista abilitato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

43-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi».

2.577

FLERES, ALICATA, CENTARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Le piccole e medie imprese, che dimostrino, tramite un bilancio certificato da un professionista abilitato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

43-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi».

2.578

FLERES, STANCANELLI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 80, comma 1, alinea della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

43-ter. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 dicembre 2009 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.579

CARLINO, ASTORE, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze – missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 90.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.

2.580

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 275 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 275.000;
2010: + 275.000;
2011: + 275.000.

2.581

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 – Articolo 5, comma 1, lettera A – Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 60.000;
2010: + 726.000;
2011: + 800.000.

2.582

BUGNANO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: D.Lgs. n. 204 del 1998 – Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

2.583

GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, il comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 338 del 2000 – Alloggi e residenze per studenti universitari, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 7.000;

2010: + 7.500;

2011: + 13.000.

2.584

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole: "96 per cento" con "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con "«95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con "96 per cento".

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 163 del 1985 – Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 250.000.

2.585

RUSSO, DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, DELLA SETA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2.586

DE TONI, RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2.587

RUSSO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientali e – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;

2010: + 30.000;

2011: + 30.000.

2.588

RUSSO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale – articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;

2010: + 30.000;

2011: + 30.000.

2.589

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Diritto alla mobilità programma: Sistemi portuali *voce:* legge n. 296 del 2006 – Articolo 1, comma 983 (u.p.b. 2.2.6) *con il seguente importo:*

2009: + 60.000.

2.590

PEDICA, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, LANNUTTI, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali. *voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 150.000.

2.591

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali, voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 278 - Avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6.) con il seguente importo:

2009: + 55.000.

2.592

FASANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 153, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "un piano economico finanziario asseverato da una banca" sono aggiunte le seguenti: "o da società di servizi costituite dalla banca stessa ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"».

2.593

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme di cui all'articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari allo 0,5 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.594

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse sono riservate all'entrata dello Stato».

2.595

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 1 dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a centomila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento non opposte, non pendenti in contenzioso, né sospese, né rateizzate, né in corso di rateizzazione, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento per ammontare pari al 30% e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"».

2.596

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Respinto*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 437, il secondo periodo è soppresso».

2.597

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola "centomila"».

2.598

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "cinquanta-mila"».

2.599

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "diecimila" è sostituita dalla parola: "ventimila"».

2.600

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunte infine le se-

guenti parole: "La precedente disposizione non si applica alle cartelle per le quali sia pendente un contenzioso ovvero per le quali sia stata disposta la sospensione, la rateizzazione o la dilazione del pagamento per legge o mediante provvedimento dell'amministrazione"».

2.601

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "a dieci volte"».

2.602

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "a cinque volte"».

2.603

CENTARO, ALICATA, FLERES, GALIOTO, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "al doppio" sono sostituite con le parole: "al triplo"».

2.604

CARUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. All'articolo 545 del codice di procedura civile le parole: "crediti alimentari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: "i crediti alimentari e gli assegni di mantenimento"».

2.605

PISTORIO, OLIVA

Respinto*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. All'Articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.606

CARUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Ai comma 1 e 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono rispettivamente sostituite le parole: "Sono esenti dall'imposta" con le parole: "Sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dall'imposta" e le parole: "L'imposta non è dovuta" con le parole: "Non deve essere presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8 e non è dovuta l'imposta"».

2.607

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 4 dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, come convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 175, 1. n. 244/2007, si interpreta nel senso che la facoltà, ivi prevista, per i Comuni, in attesa dell'espletamento delle nuove gare per l'affidamento del servizio, di incrementare i canoni delle concessioni di distribuzione, trova sempre applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2008 in tutti i casi nei quali il canone non sia contrattualmente previsto, ovvero sia previsto in misura inferiore al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione, ivi compresi i casi nei quali non sia ancora spirato il termine di scadenza naturale della concessione ovvero non sia scaduto il periodo transitorio alla stessa applicabile, e con efficacia sino al nuovo affidamento. I predetti incrementi dei canoni delle concessioni di distribuzione non possono costituire costi riconoscibili in tariffa ai gestori del servizio».

2.608

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

2.609

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 39-ter, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 2, dopo le parole: "impianti già autorizzati" sono inserite le seguenti: "o con procedura di autorizzazione già avviata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.610

GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 37, comma 7, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, sopprimere l'ultimo periodo».

2.611

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per l'anno 2009, ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco n. 1 allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati. Il Ministro dell'economia, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: – 1.027,844;

2010:

2011:

Elenco 1:

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 – Prevenzione

della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 234.614;

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 453: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 02.01.01.00 - Funzionamento, cap. 1308) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 14.486;

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 - Enti e attività culturali, cap. 363/01) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 - Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 275.918;

Totale: 1.027.844

2.612

MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi dell'articolo unico, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco allegato al presente articolo, sono rese disponibili ed erogate per gli importi di spesa ivi indicati».

Allegato:

Legge 23 settembre 1993, n. 379: Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 289.128;

legge 12 gennaio 1996, n. 24: Contributo compensativo (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 259.688;

legge 28 agosto 1997, n. 284: Contributo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 43.995;

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agencia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 234.614;

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 452: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 06.01.02.01 - Funzionamento, cap. 1308) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 20.132;

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 - Enti e attività culturali, cap. 363/01) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 - Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 275.918;

Ministero della solidarietà sociale, legge 28 agosto 1997, n. 284: Interventi integrativi disabili (upb 04.01.02.03 - Interventi integrativi disabili, cap. 3524) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 173.832».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.6120

VICECONTE, ALICATA, BATTAGLIA, CORONELLA, DIGILIO, FLUTTERO, NESSA, ORSI, SCOTTI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziata, per l'anno 2009, la somma aggiuntiva di euro 83.494.521. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

2.6121

VICECONTE, ALICATA, BATTAGLIA, CORONELLA, DIGILIO, FLUTTERO, NESSA, ORSI, SCOTTI

Respinto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziata, per l'anno 2009, la somma aggiuntiva di euro 58.106.968. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di Spesa relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

2.613 (già 2.0.7)

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Edilizia scolastica)

1. Limitatamente agli anni finanziari 2009, 2010, 2011, in deroga al disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge n. 133 del 2008, gli enti che investono in opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 23 del 1996, articolo 2, comma 1, lettera b), possono ricevere trasferimenti dallo Stato nei limiti complessivi di 110 milioni di euro in ragione annua».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per etto litro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro».

2.614 (già 2.0.38)

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/

2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 e, complessivamente non potrà superare i 1.190 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.190 milioni di euro».

2.1000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 43, è inserito il seguente:

43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale», sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

2. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni per l'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

– *alla voce* Ministero degli affari esteri:

2009: – 9.000;

2010: – 13.000;

2011: – 15.000.

– *alla voce* Ministero della giustizia:

2009: – 1.000;

2010: – – ;

2011: – 5.000.

– *alla voce* Ministero dell'interno:

2009: – 12.000;

2010: – 9.000;

2011: – 7.000.

2.2000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla prosecuzione delle attività di servizio pubblico svolte dalle istituzioni scolastiche».

2.3000/1 (v. testo 2)

MERCATALI, LEGNINI, MORANDO, Nicola ROSSI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, VITA, LANNUTTI, GHEDINI, CECCANTI

All'emendamento 2.3000 sostituire la parola: «sentita» con: «d'intesa con».

Dopo la parola: «trasmissione» aggiungere: «Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al presente comma, le regioni e gli enti locali presentano apposita istanza al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 gennaio 2009 il Ministero dell'Economia e Finanze emana un regolamento ai sensi della legge n. 400 del

1988 contenente i criteri di selezione delle istanze pervenute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario».

2.3000/1 (testo 2)

MERCATALI, LEGNINI, MORANDO, Nicola ROSSI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, VITA, LANNUTTI, GHEDINI, CECCANTI

Accolto

All'emendamento 2.300 sostituire la parola: «sentita» con: «d'intesa con».

Dopo le parole: «non sono applicate», inserire le seguenti: «agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007,»;

Aggiungere alla fine il seguente periodo: «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati».

2.3000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate con riferimento a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento

netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione».

2.4000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 43, sono inseriti i seguenti:

«43-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni», nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;

d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101», sono aggiunte le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento delle convenzioni in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

43-ter. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».

2.0.1

DI NARDO, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

2.0.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.3

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: "biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: "gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 3" sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte" sono eliminate.

5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "in conto interessi con capitalizzazione anticipata" è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il trien-

nio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.4

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

2.0.5

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.8

BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO, CAFORIO, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica)

1. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, da destinare ad interventi di adeguamento Strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio-sità.

2. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Politiche previdenziali";

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma: "Cooperazione allo sviluppo";

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" Decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Istruzione universitaria"»;

2.0.9

BAIO, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra 0 e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2010 e 2011.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.10

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali".

2.0.11

AZZOLLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione della nomina nelle ASL delle figure del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 3, comma 1-*quater*, aggiunto dall'art. 3, comma 1, d.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è soppresso il terzo periodo,
- è soppresso il comma 1-*quinquies*;
- al comma 11, sono soppresse le parole «direttori amministrativi o direttori sanitari»;
- alla rubrica dell'articolo 3-*bis*, sono soppresse le parole "direttore amministrativo e sanitario";
- all'articolo 3-*bis*, comma 8, al primo e terzo periodo, sono soppresse le parole ", del direttore amministrativo e del direttore sanitario";
- all'articolo 3-*bis*, sono soppressi il comma 8, secondo periodo, e il comma 9;
- all'articolo 3-*bis*, al comma 11, primo periodo, sono soppresse le parole "del direttore amministrativo e del direttore sanitario";
- all'articolo 15-*bis*, comma 1, sono soppresse le parole "al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché";
- all'articolo 17, comma 2, sono soppresse le parole "del direttore sanitario e amministrativo," inoltre, dopo l'articolo 17-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*ter*. - 1. Ogni qualvolta la normativa secondaria si richiami alle soppresse figure degli ex Direttori amministrativi e sanitari delle A.S.L. nell'ambito delle rispettive competenze gestionali, le relative attribuzioni e responsabilità sono da intendersi assunte dal Direttore Generale."».

2.0.12

ASTORE, MONGIELLO, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Definizione degli adempimenti tributari per i territori della regione Molise e della Provincia di Foggia, interessate dal sisma dell'ottobre 2002)*

1. Per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1° gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

2. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 1 che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituto di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma 1, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

3. Ai datori di lavoro e ai dipendenti pubblici aventi residenza legale o domicilio nel luogo dell'evento sismico del 31 ottobre 2002, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 325/2008 è concessa, su richiesta degli interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai commi 1, 2 e 3, la facoltà di rateizzare quanto dovuto all'Erario.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati, sono considerati imputabili a titolo di acconto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.0.13

ASTORE, MONGIELLO, DE TONI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DI NARDO, RUSSO, GIAMBRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la prosecuzione della ricostruzione nei territori del Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto "cratere sismico", individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, destinando non meno del 60 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo aree sottoutilizzate».

2.0.14

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "per l'elezione della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso».

2.0.15

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.16

AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Natura giuridica e organi degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente:

"Art. 6. - 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 6 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di diecimila; di un ulteriore componente per ogni cinquemila iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro, componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'articolo 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. In ogni caso il numero di membri elettivi dell'organo di indirizzo generale non può superare le trenta unità"».

2.0.17

AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo integrativo per gli iscritti agli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito con il seguente: "Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato, dagli Enti, nella misura dal 2 al 4 per cento di fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. La misura percentuale il 2 per cento viene destinata ai montanti contributivi o a forme di assistenza a favore degli iscritti"».

2.0.18

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica)

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - *(Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali)*. - 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento,

anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.

4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo».

2.0.19

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 è così riformulato:

"1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le

disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati"».

2.0.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti"».

2.0.21

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre

2001, n. 448, fermo restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».

2.0.22

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133)

1. All'articolo 62 del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sotto stante"».

2.0.23

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione dinamica al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è incrementata fino a concorrenza delle maggiori risorse derivanti dalle misure di cui ai commi 2 e 3.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta sono disposti a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di

compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.24

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, comma 189 e 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è determinata in misura pari al 20 per cento.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.25

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 luglio 2008, n. 126)

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 93 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008».

Conseguentemente è abrogato il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

2.0.26

AZZOLLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito:

"Art. 108. - *1.* Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e i presidenti delle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera *a*), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia"».

2.0.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali

enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione».

2.0.28

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite al medesimo comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppresa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane».

2.0.29

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni».

2.0.30

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

2.0.31

AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le presenti disposizioni non si applicano in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali,

2. All'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica in nessun caso per le assunzioni di personale della Polizia municipale e per le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali»,

b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «In nessun caso le spese connesse alle assunzioni di personale della Polizia municipale e le spese in materia di sicurezza da parte degli enti locali partecipano ad individuare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti».

c) alla prima proposizione del comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «, e tenuto conto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5».

d) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «In analogia con i principi affermati nei precedenti commi 4, 5 e 6, al fine di determinare l'incidenza delle spese di personale, non vengono calcolate le spese per le assunzioni di personale della Polizia municipale da parte degli enti locali».

2.0.32

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per

l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.33

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 63 milioni di euro per l'anno 2009, di 66 milioni di euro per l'anno 2010 e di 49 milioni di euro per l'anno 2011.

2.0.34

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole «non sono conteggiate» con le seguenti: «possono non essere conteggiate».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.35

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «realizzazione di investimenti» *eliminare la parola:* «infrastrutturali».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.36

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 20, dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al comma 20, dell'art 77 bis del decreto legge 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 sostituire la lettera a) come segue: «impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dei impegni effettuati nel triennio».

2.0.39

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già fmanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli Enti Locali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle fmanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.40

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.42

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.43

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 35 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.44

DE TONI, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.45

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino degli stanziamenti per il potenziamento della viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario rispettivamente pari 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010.

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per gli anni 2009 e 2010.

2.0.46

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Viabilità e sicurezza nello Stretto di Messina)

1. All'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007, le parole: "di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, sono sostituite dalle seguenti: "di 42 milioni di euro per l'anno 2009, di 22 milioni per l'anno 2010 e di 22 milioni di euro per l'anno 2011".

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superal-

colici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento».

2.0.47

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sviluppo della mobilità locale)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, punto A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 5 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione »L'Italia in Europa e nel mondo« programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione »Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca« programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» *Decreto legislativo 502/1992*;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» *programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»*;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.48

SARRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. La gestione dei beni e degli impianti che insistono sulle tratte di proprietà dell'ANAS S.p.A., può essere affidata, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 D. Lgs.446 del 15 dicembre 1997».

2.0.49

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

2.0.50

Vittoria FRANCO, BAIO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi nell'accesso ai servizi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto:

a) la realizzazione, in sede di attuazione del Il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi« di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico/sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole, nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini».

2.0.51

GHEDINI, Vittoria FRANCO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 45 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)*. - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente".

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del «Fondo per la fmanza d'impresa» di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti

con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

2.0.52

AMORUSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi dal 228 al 237 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.

2. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

"6. Dall'imposta lorda si detraggono integralmente le spese documentate inerenti l'installazione e la manutenzione - presso abitazioni di proprietà o in locazione, presso uffici di proprietà o in locazione e presso esercizi commerciali di proprietà o in gestione - di sistemi di video-sorveglianza, di sistemi di casseforti, porte corazzate, cassette di sicurezza, porte anti-intrusione, bussole anti-rapina, serrature di sicurezza e sistemi di allarme. Sono altresì detratte le spese per l'utilizzo di istituti di vigilanza privati".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 6.000;

2010: - 6.000;

2011: - 6.000.

2.0.53

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "4.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.400 euro".

Conseguentemente all'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento».

2.0.54

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) le parole: "euro 300" sono sostituite da: "euro 350";

b) alla lettera *b*) le parole: "euro 150" sono sostituite da: "euro 200".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

2-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le

parole: «con l'aliquota dei 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento».

2.0.55

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Programma straordinario di edilizia penitenziaria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 20 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
- d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;
- e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);
- f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;
- g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;
- h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
- i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» *Decreto legislativo 502/1992*;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» *programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»*;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.56

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 411 lettera d), 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono soppressi».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» *Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)*;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.57

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA, LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 605, lettera c, quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole "decreto ministeriale 3 ottobre 2006," aggiungere le seguenti "che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo".

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 sopprimere le seguenti parole: «non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

2.0.58

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre

1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'art. 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.59

PINZGER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.";

b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.60

PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.61

ANTEZZA, CHIURAZZI, BELISARIO, MONGIELLO, LEGNINI, BUBBICO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma interpretativa)

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti

realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

2.0.62

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis

(Destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2009, fermo restando quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nell'ambito delle politiche migratorie con particolare riguardo alla promozione della cultura e della lingua italiana e nel mondo;

c) finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell'università;

d) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, salute, politiche sociali, e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle somme».

2.0.63

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 6.323,49 IVA compresa];

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: [CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti

dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 189,72 IVA compresa].

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente art. 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.64

RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la bonifica e il ripristino delle aree interessate dall'emergenza rifiuti)

1. Al fine di potenziare gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree della regione Campania destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi di cui al presente articolo, a valere sulle predette risorse finanziarie, sono adottati previa intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coerenza con i programmi già previsti in materia dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto all'emergenza rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione

dei contributi a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli stessi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;

2010: - 8.000;

2011: - 8.000.

2.0.65

LANNUTTI, BELLISARIO, MASCITELLI, PARDI, LI GOTTI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.0.66

STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: 30.000;

2010: 60.000;

2011: 60.000.

2.0.67

STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

2.0.68

AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo le parole: «sugli intrattenimenti» sono sostituite dalle seguenti: «di scopo»;

b) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente: «per tutte le esecuzioni musicali sia dal vivo che non dal vivo»;

c) all'allegato A, il «punto tariffa 1» è *sostituito come segue:*

Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali sia dal vivo che non dal vivo	10%

2.0.69

BARELLI, COSTA, ESPOSITO

Respinto*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1-*bis* della legge n. 184 del 2008 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di assetto dei relativi settori alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con l'esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 13,4 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono assegnate in pari misura al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in funzione delle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali dell'ente, nonché, all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento dei montepremi. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, nonché dal comma 6 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del montepremi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie UNIRE è approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ciascun anno sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti"».

2.0.70

COSTA, BARELLI, ESPOSITO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1-*bis* della legge n. 184 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere la parola: "contestualmente" nonché le parole: "e sportiva" nonché le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a)", della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e" nonché le parole: "nei riguardi di soggetti".

Dopo le parole: "prodotti di gioco pubblici", aggiungere le seguenti: "su base ippica; conseguentemente i concessionari di questa tipologia di diritti hanno la facoltà di richiedere la conversione secondo il rapporto di un diritto della tipologia oggetto della procedura per tanti diritti il cui corrispettivo di aggiudicazione sia stato, unitariamente o per sommatoria, almeno pari alla base d'asta".

Al comma 3, sostituire le parole: "su base ippica ovvero su base sportiva" con le seguenti: "o di prodotti di gioco pubblici".

Al comma 5, sostituire le parole: "è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta" con le seguenti: "è di euro 85.000,00 per ciascun diritto. I diritti così assegnati, così come quelli assegnati in conversione ai sensi del secondo periodo del comma 2, non sono computati nel numero massimo di cui al comma citato". Al medesimo comma, dopo le parole: "28 agosto 2006", aggiungere le seguenti: "anche al fine di rendere omogenea la dotazione tecnologica dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a quella richiesta per i punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici su base sportiva di cui alla lettera a) del comma 2 della medesima norma".

Al comma 6, dopo le parole: "n. 101", aggiungere le seguenti: ", l'articolo 6 delle convenzioni di concessione approvate con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006"».

2.0.71

AMORUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 505,
della legge 27 dicembre 2006, n. 196)*

1. L'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 1, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali"».

2.0.72

Nicola DI GIROLAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare».

2.0.73

LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: "511-*bis*. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009".

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale ai sensi del comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.74

GIAL, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2009, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2009, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2010, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia ,autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

- a) stabilisca la sua residenza in Italia;
- b) rinunci alla cittadinanza italiana;
- c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Art. 3.**TABELLA A****3.Tab.A.1**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI,
SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

*Alla Tabella A, inserire la voce Ministero dello sviluppo economico,
con i seguenti importi:*

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A:

*– alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le se-
guenti variazioni:*

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

*– alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti varia-
zioni:*

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

3.Tab.A.2 (v. testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PASSONI, GHEDINI, ADAMO, MERCATALI,
LEGNINI, BLAZINA

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in aumento:*

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

3.Tab.A.2 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PASSONI, GHEDINI, ADAMO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA

Accolto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 1.500;
2010: + 1.500;
2011: + 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2009: - 1.500;
2010: - 1.500;
2011: - 1.500.

3.Tab.A.3 (v. testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 4.000.

3.Tab.A.3 (testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BLAZINA,
MERCATALI, PEGORER, PERTOLDI

Accolto

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;

2010: + 500;

2011: + 500.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 500.

3.Tab.A.4

ANDRIA

Respinto

Alla Tabella C, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - Interventi - cap. 4132), apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 500;

2010: + 500;

2011: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 500.

3.Tab.A.5 (v. testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;

2010: + 500;

2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 4.000.

3.Tab.A.5 (testo 2)

SARO, COLLINO, CAMBER, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BLAZINA, MERCATALI, PEGORER, PERTOLDI

Accolto

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: + 500;

2010: + 500;

2011: + 500.

Conseguentemente, alla tabella A

Ministero dell'economia e delle finanze,

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 500.

3.Tab.A.6

LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Ordine pubblico e sicurezza programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-

pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza – Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzionamento – capp. 2668, 2815), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

3.Tab.A.7

MARITATI, CASSON, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 9.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 9.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

3.Tab.A.8

CARLINO, DE TONI, MASCITELLI, BUGNANO, PEDICA, GIAMBRONE

Respinto

All'articolo 3, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;
2010: - 8.000;
2011: - 8.000.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali – voce: Decreto-legge n.112 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008 – Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n.17) Edilizia: penitenziaria, giu-

diziaria, sanitaria, di servizio (u.p.b. 1.7.6 – Investimenti cap.7695) *con i seguenti importi:*

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 8.000.

3.Tab.A.9

LANNUTTI, DE TONI, BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, PEDICA, GIAMBRONE

Respinto

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.500;
2010: – 5.500;
2011: – 5.500.

Conseguentemente al medesimo articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico, programma: Politiche abitative – voce: Legge n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1154: Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica (Settore n.8) Edilizia residenziale e agevolata (u.p.b. 3.1.6 – Investimenti cap. 7439) con i seguenti importi:

2009: + 5.500;
2010: + 5.500;
2011: + 5.500.

3.Tab.A.10

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI,

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 3.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 3.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.11

BELISARIO, PARDI, RUSSO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI, PEDICA, CAFORIO, MASCITELLI, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, GIAMBRONE

Respinto

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Soccorso civile apportare le seguenti variazioni:

programma: Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico voce: Legge n. 968 del 1969 e decreto legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4.2.1-Funzionamento-cap. 1916)

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

3.Tab.A.12

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 4.000;
2010: - 4.000;
2011: - 4.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

3.Tab.A.13

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero degli Affari esteri, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo», Programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», inserire la seguente voce di spesa: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

2009 + 3.500;

2010 + 3.500;

2011 + 3.500.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009 - 3.500;

2010 - 3.500;

2011 - 3.500.

3.Tab.A.14

BELISARIO, PARDI, CAFORIO, LI GOTTI, PEDICA, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO, GIAMBRONE, RUSSO

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'interno missione: Ordine pubblico e sicurezza, apportare le seguenti variazioni:

programma: Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica voce: Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (3.1.1 Funzionamento - cap. 2674)

2009: + 3.000;

2010: + 3.000;

2011: + 3.000.

3.Tab.A.15

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO,
GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

3.Tab.A.16

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO,
GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 2.000;
2011: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 2.000;
2011: + 1.000.

3.Tab.A.17

RUSSO, PARDI, DE TONI, PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO,
GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI

Respinto

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: casa e assetto urbanistico, programma: politiche abitative, legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 108, Fondo per l'edilizia a canone speciale (cap 1691), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

3.Tab.A.18

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia – Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: articolo 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzionamento – capp. 2668, 2815), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.19

MARITATI, CASSON, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

3.Tab.A.20

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, BLAZINA

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze Missione: Relazioni Finanziarie con le autonomie territoriali. Programma: Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale. Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli- Venezia Giulia – Articolo 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia- Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.200;
2010: + 2.200;
2011: + 2.200.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.200;
2010: - 1.200;
2011: - 1.200.

3.Tab.A.21

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia – Art. 16, comma 2: Contributo alla Regione Friuli-Venezia-Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.200;
2010: + 2.200;
2011: + 2.200.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.200;
2010: - 2.200;
2011: - 2.200.

3.Tab.A.22

LI GOTTI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero della giustizia missione: Giustizia programma: Amministrazione penitenziaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza - Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1.2 - Interventi - cap. 1786), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

3.Tab.A.23

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.4.2. - Interventi - capp. 4061, 4063/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 720;
2010: + 750;
2011: + 750.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 720;

2010: - 750;

2011: - 750.

3.Tab.A.24

Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO

Respinto

Alla Tabella A aggiungere la seguente voce: «Ministero dello Sviluppo Economico»

2009: + 3.000.

Conseguentemente: alla Tabella C apportare le seguenti modifiche:

«Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985. Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (1.2.2. Interventi)

2009: - 2.000.

Ministero dell'economia e delle finanze: politiche economiche e finanziarie e di bilancio. - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia demanio) (1.1.2 -Interventi - cap. 3901)

2009: - 1.000.

3.Tab.A.25

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dichiarato inammissibile limitatamente alla annualità 2011, respinto per la parte restante

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 30.000;

2010: - 30.000;

2011: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'interno, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Legge n. 451 del 1959: Istituzione

del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 Funzionamento – cap 2674), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

3.Tab.A.26

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce:

– legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058 – 1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186;

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 35.594,186;

Alla Tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 13.000.

3.Tab.A.27

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, Vittoria FRANCO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLO, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, CECCANTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce: Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il

rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 20.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 20.000;
2011: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 20.000;
2011: - 20.000.

3.Tab.A.28

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 147 del 1992, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 -Interventi - Cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

3.Tab.A.29

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Alla tabella A, inserire la voce: Ministero degli affari esteri, con i seguenti importi:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 40 milioni di euro, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito del Ministero degli esteri di tutte le missioni e le autorizzazioni di spesa ivi indicate;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire» programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto-legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione: «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

3.Tab.A.30

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5 milioni;

2010: + 5 milioni;

2011: + 5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: istruzione universitaria, programma: sistema universitario e formazione post universitaria, legge n. 245 del 1990 (cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5 milioni;

2010: - 5 milioni;

2011: - 5 milioni.

3.Tab.A.31

LEGNINI, VITALI, BASTICO, MORANDO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MILANA, Nicola ROSSI

Respinto

Alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane, con i seguenti importi:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 30.000;
2010: - 30.000;
2011: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;
2010: - 20.000;
2011: - 20.000.

3.Tab.A.32

GIARETTA, RUSCONI

Respinto

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro, programma: Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito, voce: Legge n.296 del 2006: Legge finanziaria 2007 - Art. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3.6. - Investimenti - cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

3.Tab.A.33

VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: -Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - (3.3.2 Interventi - cap. 1261), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 10.000;

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;
2010: - 8.000;
2011: - 10.000.

3.Tab.A.34

Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, voce: Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO: - Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (3.2.6 - Investimenti - cap. 7305), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

3.Tab.A.35

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, TONINI, LUMIA, DEL VECCHIO, PERDUCA

Respinto

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, inserire la seguente voce: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (1.2.2 - Interventi - cap. 2210), con i seguenti importi:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 1.000;
2010: - 1.000;
2011: - 1.000.

3.Tab.A.36

SERRA, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SIRCANA

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 450.000;
2010: + 450.000;
2011: + 450.000.

Conseguentemente, alla tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

TABELLA B**3.Tab.B.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Alla tabella B, inserire la voce: Ministero dello sviluppo economico, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica: Presidenza del consiglio dei ministri - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000;

2011: - 10.000.

TABELLA C**3.Tab.C.1**

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Alla tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 1.365.500.000 per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (u.p.b. 1.2.6 – Investimenti, – cap. 7487) con il seguente importo:

2009: + 1.365.500.

3.Tab.C.2

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, LUMIA

Respinto

Alla tabella C, ridurre proporzionalmente le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 1.365.500, per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria (u.p.b. 1.2.6 Investimenti, – cap. 7487), con i relativi importi:

2009: + 1.365.500.

3.Tab.C.3

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Respinto

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni

di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», programma: «Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» - Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» - Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo», programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire», programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alla missione: «istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali e paesaggistici», *programma*: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 2.1.6 - cap. 7490):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3.Tab.C.4

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

Respinto

Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 1,138 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», *programma*: «Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» - Legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» - Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo», programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione: «Fondi da ripartire», programma: «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alla missione: «istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione: «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986: incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (u.p.b. 3.1.6 aree depresse - cap. 7380):

2009: + 1.138;

2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

3.Tab.C.5

DE TONI, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 1.000.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Sistemi stradali, autostradali e intermodali, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Decreto-legge n. 262 del 2006, Art. 2, comma 92 – Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.2.6. – investimenti – cap. 7487) con il seguente importo:

2009: – 1.000.000.

3.Tab.C.6

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Respinto

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, per un importo pari a euro 500.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 183 del 1987 – Art. 5 – Fondo destinato al coordinamento politiche comunitarie, con il seguente importo:

2009: + 500.000.

3.Tab.C.7

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 400.000.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per

il lavoro, *programma*: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, *voce*: Decreto-legge n. 148 del 1993 – Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con i seguenti importi*:

2009: + 400.000;

2010: + 400.000;

2011: + 400.000.

3.Tab.C.8

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Respinto

Alla tabella C, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per il triennio 2009-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: «Comunicazioni», voce: Legge n. 67 del 1987 (u.p.b. 11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente) sostituire gli stanziamenti previsti per ciascuno anno del triennio con il seguente: «380.616» (in migliaia).

Conseguentemente, ridurre fino a concorrenza tutti gli altri importi di parte corrente stanziati in tabella C.

3.Tab.C.9

ESPOSITO, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Respinto

Al comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2009 il predetto limite è elevato a 1.000.000 di euro».

Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare del 2% degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C del presente disegno di legge.

3.Tab.C.10

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero degli affari esteri».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, missione «L'Italia l'Europa e nel mondo», programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 300.000;

2010: + 300.000;

2011: + 300.000.

3.Tab.C.11

GERMONTANI

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa con l'esclusione quelle relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per un importo pari a euro 250.000.000 per l'anno 2009, a euro 270.000.000 per l'anno 2010 e a euro 290.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione rurale: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali voce: decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (1.5.6 – investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21) con i seguenti importi:

2009: 250.000;

2010: 270.000;

2011: 290.000.

3.Tab.C.12

DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 230.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 - Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - investimenti - cap. 7439) (Settore n. 21) con il seguente importo:

2009: 230.000.

3.Tab.C.13

MARCENARO, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MICHELONI, TONINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, voce Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.14

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, GHEDINI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624; 1.2.6 – Investimenti – capp. 8570, 8571, 8573, 8721), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente, di stanziamenti di parte corrente di tutte per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.15

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADRAGNA, LUMIA

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma «programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale», apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», Art. 20, comma 8:

2009: + 200.000;

2010: + 200.000;

2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesime dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innova-

zione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

3.Tab.C.16

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione della rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: legge n. 163 del 1985, per un importo pari a euro 150.000.000 per l'anno 2009, a euro 150.000.000 per l'anno 2010 e a euro 250.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo voce: legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 250.000.

3.Tab.C.17

MURA, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, LANNUTTI

Respinto

Alla Tabella C, di cui all'articolo 3, comma 2, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011».

3.Tab.C.18

VITA, AUGELLO, BIANCO, BUBBICO, BUTTI, LUSI, INCOSTANTE, GARRAFFA, MORRI, RANDAZZO, RUSCONI, SANGALLI, VIMERCATI, MICHELONI, BLAZINA, GHEDINI, LANNUTTI, LUMIA, DEL VECCHIO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 142.300;
2010: - 142.300;
2011: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione Comunicazioni, voce Sostegno all'editoria - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: +142.300;
2010: +142.300;
2011:+ 100.000.

3.Tab.C.19

PARDI, BUGNANO, GIAMBRIONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 102.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

3.Tab.C.20

RUSSO, LI GOTTI, PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo - Art. 11, comma 1 (3.1.2 - Interventi - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 100.000;
2010: + 100.000;
2011: + 100.000.

3.Tab.C.21

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'Economia, legge n. 183 del 1989, e decreto-legge n. 398 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561):

2009: + 100.000;
2010: + 100.000;
2011: + 100.000.

3.Tab.C.22

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 100.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica programma: Infrastrutture portuali ed aeroportuali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 923, con il seguente importo:

2009: 100.000.

3.Tab.C.23

GHEDINI, ZANDA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, DELLA MONICA, FONTANA, LEGNINI, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI, VITALI

Respinto

Alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni in aumento:

2009: + 82.570;

2010: + 87.713;

2011: + 135.965.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 82.570;

2010: - 87.713;

2011: - 135.965.

3.Tab.C.24

ASTORE, RUSSO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 80.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche urbane e territoriali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 1008 - Prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia (u.p.b. 3.2.6 - cap. 7402), con il seguente importo:

2009: + 80.000.

3.Tab.C.25

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 60.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5, comma 1, lettera A - Spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 60.000;

2010: + 60.000;

2011: + 60.000.

3.Tab.C.26

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 55.000.000 per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente missione: Infrastrutture pubbliche e logistica programma: Edilizia statale e interventi speciali rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voce: Legge n. 244 del 2007 – Art. 2, comma 278 – avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.7.6. – investimenti – cap. 7472) con il seguente importo:

2009: + 55.000.

3.Tab.C.26a

GIAMBRONE, PEDICA, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione: Giovani e sport programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù voce: Decreto-legge n. 223 del 2006 - Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;

2010: + 50.000;

2011: + 50.000.

3.Tab.C.27

LI GOTTI, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 50.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: Legge n. 521 del 1988, Misure di potenziamento delle Forze Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio.

2009: + 50.000.

3.Tab.C.28

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GUSTAVINO, DELLA SETA, Anna Maria SERAFINI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Legge n. 230 del 1998, Art. 19, Fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 43.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

3.Tab.C.29

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO, MORANDO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione della rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992, per un importo pari a euro 40.000.000 per l'anno 2009, a euro 45.000.000 per l'anno 2010 ed a euro 70.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2, Cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 40.000;

2010: + 45.000;

2011: + 70.000.

3.Tab.C.30

BRUNO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MARZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Respinto

All'articolo 3 alla tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione Casa e assetto urbanistico, Politiche abitative, voce Legge n. 431 del 1998 disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma 1 (3.1.2 - interventi - cap 1690), apportare le seguenti modificazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 40.000;
2010: - 40.000;
2011: - 40.000.

3.Tab.C.31

ASTORE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 35.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali» ;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico voce: Decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 35.000;

2010: + 35.000;

2011: + 35.000.

3.Tab.C.32

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Respinto

Alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza dell'onere di 30 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro industriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,

n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – Cap. 7439):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

3.Tab.C.33

BUGNANO, RUSSO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 20.000.000 per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche programma: Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico rubrica: Ministero dello sviluppo economico voce: Legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 363, interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche (u.p.b. 5.1.6 – Interventi – cap. 7655) con il seguente importo:

2009: + 20.000.

3.Tab.C.34

RUSSO, PARDI, ASTORE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998, per un importo pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca in materia ambientale voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 10.000;

2010: + 10.000;

2011: + 10.000.

3.Tab.C.35

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a euro 10.000.000 per l'anno 2009, ad esclusione delle seguenti:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali» ;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione degli Affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire»;

Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la missione: Diritto alla mobilità, il programma: Sviluppo della mobilità locale, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la seguente voce Legge n. 244 del 2007 – art. 2 comma 255 punto A – Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (U.P.B. 2.7.6. – Investimenti – cap 7411) con i relativi importi:

2009: + 10.000.

3.Tab.C.36

GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 338 del 2000 per un importo pari a euro 7.000.000 per l'anno 2009, a euro 7.500.000 per l'anno 2010 ed a euro 13.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – cap. 7273/P) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 7.000;

2010: + 7.500;

2011: + 13.000.

3.Tab.C.37

MASCITELLI, PARDI, BUGNANO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, con l'esclusione di quelle relative alla rubrica: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 338 del 2000, nonché di quella relativa alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, voce: Legge n. 287 del 1990, per un importo pari a euro 7.500.000 per l'anno 2009, a euro 7.000.000 per l'anno 2010 e a euro 10.000.000 per l'anno 2011.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero dello sviluppo economico missione: Competitività e sviluppo delle imprese programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica voce: Legge n. 287 del 1990 – Art. 10, comma 7 – Finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (u.p.b. 1.1.2 – Interventi – cap. 2275), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 7.500;
2010: + 7.000;
2011: + 10.000.

3.Tab.C.38

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, LUMIA

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parti corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 271 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, Legge n. 328 del 2000:

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente- cap. 3671) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 271.000;
2010: + 271.000;
2011: + 271.000.

3.Tab.C.39

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: – Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 – Interventi – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.40

RUSCONI, VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI, CECCANTI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – Investimenti – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3.Tab.C.41

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GRAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo Complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Sostegno alla famiglia Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

3.Tab.C.42

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, CECCANTI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 - Art. 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - Oneri comuni di parte corrente-cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 44.000;
2010: + 55.000;
2011: + 85.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per li triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

3.Tab.C.43

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale, Legge n. 285 del 1997- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza - Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - Interventi-cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000
2011: + 20.000.

3.Tab.C.44

SANGALLI, MICHELONI, RANDAZZO, CURSI, PARAVIA, BUBBICO, GIALI, PEGORER, MUSI, VITA, MARINARO, PERDUCA, PORETTI, MORRI, MARCENARO

Respinto

Alla tabella C, rubrica Ministero dello Sviluppo Economico, voce Legge 549 del 1995 - Art. 1, comma 43; Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.2.2 Interventi - cap. 2501), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 6.000;
2010: + 6.000;
2011: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 6.000;
2010: - 6.000;
2011: - 6.000.

3.Tab.C.45

GHEDINI, BLAZINA

Respinto

Alla Tabella E, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): - Art. 2, comma 393: Fondo per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (1.2.6 Investimenti - cap. 8751), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: - .

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999 del Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;
2010: - 20.000;
2011: - .

3.Tab.C.46

VITA, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, voce Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2 - Interventi - capp. 3670, 3671), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999; Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

3.Tab.C.47

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Alla Tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano, *voce* Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: – Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 Interventi – cap. 3458; 3.4.6 – Investimenti – cap. 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

3.Tab.C.48

BASSOLI, BIANCHI, Ignazio MARINO, MERCATALI, COSENTINO, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, *missione* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma* Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale Legge n. 285 del 1997: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: – Art. 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 – Interventi – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

3.Tab.C.49

BASTICO, VITALI, LEGNINI, RUSCONI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Ricerca scientifica, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - Investimenti - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 4.000;
2010: - 4.000;
2011: - 4.000.

3.Tab.C.50

VITALI, BASTICO, LEGNINI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 4.000;
2010: + 4.000;
2011: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 4.000;
2010: – 4.000;
2011: – 4.000.

3.Tab.C.51

FLERES

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204/1998, Disposizioni per il coordinamento, programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, u.p.b. 3.3.6, cap. 7236, apportare la seguente variazione:

2009: – 2.800.

Conseguentemente alla tabella C, Presidenza del Consiglio, decreto legislativo n. 303 del 1999, u.p.b. 21.3.3, cap. 2115, apportare la seguente integrazione:

2009: + 2.800.

3.Tab.C.52

BUTTI, AUGELLO

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, i finanziamenti della parte corrente della tabella C, con eccezione della Missione Comunicazioni, della Missione Istruzione e della Missione Ricerca e innovazione Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno all'editoria, sono ridotti in maniera proporzionale fino alla concorrenza dell'importo di 142.300.000 euro per l'anno 2009, 142.300.000 euro per l'anno 2010 e 100.000.000 di euro per l'anno 2011.

3.Tab.C.53

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183, 11.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 142.300;
2010: – 142.300;
2011: – 100.000.

3.Tab.C.54

LUSI, VITA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, LANNUTTI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, i finanziamenti della parte corrente della tabella C, con eccezione della Missione Comunicazioni, della Missione Istruzione

e della Missione Ricerca e innovazione – Ministero dell'economia e delle finanze – Sostegno all'editoria, sono ridotti in maniera proporzionale fino alla concorrenza dell'importo di 142.300.000 euro per l'anno 2009, 142.300.000 euro per l'anno 2010 e 100.000.000 di euro per l'anno 2011.

3.Tab.C.55

ALLEGRI, AMATI, MUSSO, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, SBARBATI, CONTINI, GRANAIOLA

Respinto

Nella tabella C, nella rubrica Ministero affari esteri – Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale, inserire la seguente voce: «legge n. 58 del 2001, Istituzione del fondo per lo Sminamento Umanitario» unità previsionale di base 1.2.2 capitolo 2210»:

2009: + 2.500;
2010: + 2.500;
2011: + 2.500.

Conseguentemente, nella stessa tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – cap. 3901), ridurre gli importi come segue:

2009: – 2.500;
2010: – 2.500;
2011: – 2.500.

3.Tab.C.56

IL GOVERNO

Accolto

Alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5.2 – Interventi – cap.1551):

2009: – 7.724.803;
2010: – 7.724.803;
2011: – 7.724.803.

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Pro-

grammazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.2.2 – Interventi – Cap. 1613):

2009: – 1.997.240;
2010: – 1.859.060;
2011: – 1.791.440.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca in materia ambientale», apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2 – Interventi - cap. 3621; 2.1.6 – Investimenti - cap.8831):

2009: + 9.722.043;
2010: + 9.583.863;
2011: + 9.516.243.

3.Tab.C.57

BIANCHI, Ignazio MARINO, COSENTINO, MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Respinto

Alla tabella C, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 – Interventi – cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

3.Tab.C.58

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale – Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: – articolo 20, comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

3.Tab.C.59

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali – Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

3.Tab.C.60

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 – Investimenti cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 300.000;
2010: + 300.000;
2011: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 300.000;
2010: – 300.000;
2011: – 250.000.

3.Tab.C.61

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria, programma diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, articolo 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 – Investimenti – cap. 7273/P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma

10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;
2010: – 10.000;
2011: – 10.000.

3.Tab.C.62

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione:* Istruzione universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, *voce:* Legge n. 338 del 2000 – Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;

programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria, *voce:* Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute:

2009: – 7.000;
2010: – 7.500.

3.Tab.C.63

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *Missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *Programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *apportare la seguente variazione:*

2009: – 230.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Decreto legislativo

n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439):

2009: + 230.000.

3.Tab.C.64

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:

2009: – 48.594,186.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: – Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186.

3.Tab.C.65

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:

2010: – 31.789,315.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7438 settore n. 21):

2010: + 31.789,315.

3.Tab.C.66

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.6 – Investimenti – capp 8570, 8571, 8573, 8721), apportare la seguente variazione:

2009: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica – Edilizia statale e interventi speciali – Ministero delle infrastrutture e trasporti – Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) – Articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (1.7.6 – investimenti – cap. 7472):

2009: + 20.000.

3.Tab.C.67

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo – Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare la seguente variazione:

2010: – 8.092,543.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: – Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 31 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Investimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092,543.

TABELLA D**3.Tab.D.1**

CASSON, MARITATI, LATORRE, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CHIURAZZI

Respinto

Alla tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: – Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3075), apportare la seguente variazione:

2009: –10.000

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la missione Infrastrutture pubbliche e logistica, il programma Edilizia statale e interventi speciali, lo stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la seguente voce: Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – articolo 2, comma 278: Edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6 – Investimenti – cap. 7472), con i relativi importi:

2009: + 10.000.

3.Tab.D.2

GERMONTANI

Respinto

Alla tabella D, aggiungere la missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21), con il seguente importo:

2009: + 230.000.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 – Investimenti – cap. 7464), con il seguente importo:

2009: – 230.000.

3.Tab.D.3

DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Alla tabella D, inserire la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Competitività e sviluppo delle imprese - Incentivi alle imprese - Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (8.1.6 - Investimenti - Cap. 7298) (Set. 9):

2009: 3000.

Conseguentemente, alla tabella E, apportare la seguente riduzione alla voce: Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio - Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - Cap. 3075):

2009: - 3000.

TABELLA F**3.Tab.F.1**

GERMONTANI

Dichiarato inammissibile

Alla tabella F, concernente: «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazione di spesa recate da leggi pluriennali», inserire il seguente intervento:

«POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (set. 21) Interventi in agricoltura (3.2.3.3. – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)», *con la seguente dotazione finanziaria:*

2009: – 230.000;

2010: – 250.000;

2011: – 250.000.

3.1

MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Proposta di coordinamento**Accolta**

1) *Nella Tabella F, nella missione:* «Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici» *alla voce:* «Decreto-legge n. 248 del 2007» *sostituire le parole:* «Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali» *con le seguenti:* «Interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale ebraico in Italia»;

2) *Nella tabella F, nella missione:* «Fondi da ripartire» *alla voce:* «Legge n. 244 del 2007» *sostituire le parole:* «Incentivi all'occupazione - crediti d'imposta» *con le seguenti:* «Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia».
